



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Ente capofila

COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
APPALTI E CONTRATTI

BANDO / DISCIPLINARE DI GARA

Procedura telematica aperta per l'aggiudicazione di un accordo quadro con un unico operatore, per la durata di 12 mesi, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 50/2016, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade di competenza del Comune di Fano, ivi compresi interventi su segnaletica, altre infrastrutture viarie comunali e loro pertinenze. CIG n. 8930501290 – Numero Gara 8308194.

1. PREMESSE

Il presente Bando/Disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione, alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto gli interventi descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto .

La presente procedura di gara è indetta, dalla Centrale unica di Committenza, di cui il Comune di Fano è Ente capofila, istituita ai sensi per gli effetti dell'art. 37, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, avente codice AUSA 0000542826, per conto del Comune di Fano, in esecuzione della Determinazione a contrarre n. 1547 del 12 luglio 2021, del Dirigente del Settore LL.PP. del Comune di Fano e della determinazione di approvazione degli atti di gara del Responsabile della CUC n. 2203 del 12 ottobre 2021.

Normativa applicabile: D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione, con modificazioni, del decreto 18 aprile 2019, n. 32, dal Decreto Semplificazioni n. 76 del 16 luglio 2020 convertito in Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, dal Decreto Semplificazioni bis n. 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021, decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2021, n. 207, Linee Guida Anac.

L'affidamento avverrà mediante procedura telematica aperta, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con unico operatore ai sensi dell'art 54 comma 3 del Codice e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 2 del Codice.

Il progetto è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 11/10/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (G.U. n. 259 del 6 novembre 2017).

Il progetto è stato validato dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 in data 7 luglio 2021.

L'intervento risulta inserito nell'elenco annuale del Programma dei lavori pubblici triennio 2021-2023, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 17/02/2021, come modificata con delibera del C.C. n. 131 del 29/06/2021, con il seguente codice: CUI L00127440410202100010.

Il luogo di esecuzione dei lavori oggetto dei contratti applicativi è il territorio del Comune di Fano (PU) (codice NUTS ITI31).

Modalità di determinazione del corrispettivo dei successivi contratti applicativi: interamente a misura ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett eeeee) del Codice e dell'art. 43 comma 7 del Regolamento.

STAZIONE APPALTANTE:

Centrale Unica di Committenza - Settore 1° - Risorse Umane e Tecnologiche – U.O. Appalti e Contratti - Via San Francesco d'Assisi n.76 – 61032 Fano .

Responsabile del procedimento di gara dott.ssa Immacolata Di Sauro – Tel. 0721-887302-3101-453 .

ENTE COMMITTENTE: Comune di Fano – Settore Lavori Pubblici – Via San Francesco d'Assisi n.76 – 61032 - **Responsabile del procedimento:** dott. Ing. Federico Fabbri – Dirigente Settore LL.PP. del Comune di Fano - Tel. 0721-887270-330 .

I direttori dei lavori dei contratti applicativi saranno individuati in fase di affidamento degli specifici contratti.

Procedura telematica

Per l'espletamento della presente procedura, la CUC si avvale della piattaforma telematica TuttoGare accessibile all'indirizzo <https://fano.tuttogare.it/gare>, mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, conformemente all'art. 40 del Codice e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del medesimo e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005.

Le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica sono indicate nel presente disciplinare di gara e nelle "Norme tecniche di funzionamento della piattaforma e-procurement "TuttoGare".

Pubblicità

Conformemente a quanto disposto dagli artt. 2, comma 6, e 3, comma 1, lett. a), del D.M. 2/12/016, il bando di gara è pubblicato su:

- G.U.R.I. V Serie Speciale n. 120 del 15 ottobre 2021;

- un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale;

- sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (rectius: sull'apposito sito internet istituito per la pubblicazione dei bandi, esiti ed avvisi relativi a procedure contrattuali di lavori servizi e forniture dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Marche);

- Profilo di committente del Comune di Fano: [http://www.comune.fano.pu.it /Amministrazione trasparente/](http://www.comune.fano.pu.it/Amministrazione%20trasparente/) Sez. bandi di gara e Contratti.

2.1) DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende gli Elaborati Progettuali che compongono il progetto posto a base di gara , nonché:

- Bando di gara/Disciplinare di gara;

- Modello 1 e 1-bis istanza, Modello 2 e 2-bis ; Modello DGUE, Modello 3, Modello 4, Mod. attestazione avvenuto pagamento imposta di bollo, Modello 5 Offerta economica-tempo;

- Protocollo d'intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, relativamente ad appalti e concessioni di lavori pubblici ed appalti pubblici di servizi nella Provincia di Pesaro e Urbino.

La documentazione di gara è disponibile, oltre che sul sito istituzionale dell'Ente <http://www.comune.fano.pu.it> alla sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti, sull'Albo pretorio on-line, anche all'interno dell'ambiente di gara sulla Piattaforma telematica, accessibile dal sito internet: <http://www.fano.tuttogare.it>.

Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell'Impresa.

2.2) CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente dalla piattaforma all'indirizzo <https://fano.tuttogare.it/gare>, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma da inoltrare **entro il 26 ottobre 2021 ore 12:00**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato ovvero con modalità diverse da quella sopra indicata. **Si invitano pertanto gli operatori economici a monitorare costantemente i CHIARIMENTI**

inviati.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, **le risposte** a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il **29 ottobre 2021**, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://fano.tuttogare.it/gare>.

Le risposte della stazione appaltante alle richieste di chiarimenti saranno comunicate agli offerenti tramite piattaforma e saranno pubblicate anche sul profilo di committente.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Trattandosi di gara telematica, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici comprese a titolo esemplificativo e non esaustivo le comunicazioni di cui all'art.76, commi 2 bis e 5 del D.lgs. n. 50/2016 saranno effettuate tramite la piattaforma telematica all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, anche la facoltà di effettuare una o più delle comunicazioni inerenti la presente procedura di affidamento comprese le comunicazioni di cui sopra, mediante pec agli indirizzi recuperati d'ufficio tramite consultazione dei certificati CCIAA.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3) OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI ED IMPORTO

3.1) Oggetto: L'oggetto dell'accordo quadro sono le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare in appalto i lavori di manutenzione della rete stradale, delle relative pertinenza ed opere infrastrutturali del Comune di Fano, ivi compresi interventi che possano interessare la rete fognaria e gli impianti di pubblica illuminazione, sistemazione corsi d'acqua, ed altre lavorazioni affini di cui al Programma triennale dei lavori pubblici 2021–2022–2023 ed altre previste dagli strumenti programmatori dell'Amministrazione.

Si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto e al Progetto per la dettagliata descrizione dei lavori.

3.2) Importo complessivo dell'accordo quadro

L'importo complessivo stimato dell'accordo quadro compresi gli oneri della sicurezza, Iva esclusa, ammonta da euro **3.225.806,46** di cui euro **80.645,16** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso .

L'importo soggetto a ribasso è pari ad euro **3.145.161,30** Iva esclusa .

Ai sensi dell'art. 23 del codice, i costi della manodopera sono stati individuati , in euro **400.000,00**.

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono:

<i>Descrizione lavorazioni</i>	<i>Categoria SOA</i>	<i>Prevalente/Scorporabile/Sios >10%, Sios < 10%</i>	<i>Cat. a Qualificazioni obbligatorie a (si/no)</i>	<i>Importo lavorazioni obbligatorie</i>	<i>Classifica</i>	<i>Incidenza % sull'importo dell'appalto</i>	<i>Subappalto</i>
Strade, autostrade, ponti viadotti, ... e	OG3	Prevalente	si	1.705.806,46	IV	52,88%	Sì, nei limiti del 50% dell'importo contrattuale

relative opere complementari							
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	OG6	Scorporabile	si	620.000,00	III	19,22%	Si in tutta o in parte nei limiti del 50% dell'importo contrattuale
Segnaletica stradale non luminosa	OS10	Scorporabile	si	400.000,00	II	12,40%	Si in tutta o in parte nei limiti del 50% dell'importo contrattuale
Barriere stradali di sicurezza	OS 12 A Sios	Scorporabile	si	250.000,00	I	7,75%	Si in tutta o in parte nei limiti del 50% dell'importo contrattuale
Edifici civili e industriali	OG1	Scorporabile	si	250.000,00	II	7,75%	Si in tutta o in parte nei limiti del 50% dell'importo contrattuale
TOTALE lavori a misura				3.225.806,46		100,00%	

Sul possesso dei requisiti di idoneità tecnica, capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa si rimanda al successivo paragrafo 7.

3.3 Finanziamento dell'accordo quadro.

Il presente accordo quadro in quanto tale, e per la natura stessa dell'accordo quadro, non è finanziato mentre saranno oggetto di specifico finanziamento i singoli progetti oggetto dei successivi contratti applicativi. Il sottoscrittore dell'accordo quadro non avrà nulla a che pretendere in relazione all'accordo quadro stesso fintanto che l'Amministrazione Comunale non deciderà di affidare dei contratti applicativi. L'aggiudicatario dell'Accordo Quadro non avrà nulla a che pretendere fintanto che non saranno perfezionati i successivi contratti applicativi, in relazione ai quali l'Amministrazione non ha alcun vincolo quantitativo. Gli appalti oggetto degli eventuali contratti applicativi saranno finanziati tramite risorse dell'Ente.

3.4 Suddivisione in lotti

L'appalto non è suddiviso in lotti per assicurare una più efficace, corretta e coordinata esecuzione del complesso delle attività in cui si articola l'appalto medesimo e per garantire la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica attraverso una gestione globale dei lavori che risponda, in modo adeguato ed omogeneo su tutto il patrimonio infrastrutturale, ai diversi bisogni. La risposta unitaria e coordinata richiesta con l'Unico Lotto nasce anche in considerazione che le opere stradali, la segnaletica e le opere annesse, sono in genere strettamente interconnesse e collegate al patrimonio infrastrutturale comunale.

Potrà essere effettuata la consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.8 comma 1 lett. a) del D.L. n. 76/2020 come modificato dalla legge di conversione dell'11/09/2020 n.120.

3.5 Modalità di determinazione dei corrispettivi

I contratti applicativi saranno stipulati interamente a misura ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett eeeee) del Codice e dell'art.

43 comma 7 del Regolamento.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura, resteranno fissi ed invariati per tutta la durata dell'Accordo Quadro. Le modalità di pagamento saranno previste dai singoli Capitolati Speciali d'Appalto relativi ai progetti esecutivi di ogni contratto applicativo nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato d'Oneri di cui alla presente procedura. I contratti saranno soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n.136.

All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate dall'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. un'anticipazione pari al 20% non applicabile all'Accordo Quadro, ma unicamente ai contratti attuativi al termine di sottoscrizione di ciascun contratto medesimo, ad esclusione degli interventi manutentivi di non rilevante entità (inferiore a 40.000 €).

4) DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo stesso e comunque fino al conseguimento dell'importo contrattuale. Si rinvia a quanto specificatamente descritto dal Capitolato d'Oneri.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione (Sentenza del Cds Ad Plenaria del 20/5/2013 n. 14)

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatte salve le eccezioni disposte dai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice.

Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del Codice trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), c) ed e) ed anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in sede di gara.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare la domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr.

Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai successivi paragrafi sono dettagliati i requisiti di accesso necessari ai fini della partecipazione alla gara.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Costituisce causa di esclusione, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012, il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel Patto di d'intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, relativamente ad appalti e concessioni di lavori pubblici ed appalti pubblici di servizi nella Provincia di Pesaro e Urbino nonché come da determinazione ANAC n. 12/2015, anche la mancata accettazione del codice di comportamento.

7. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE E DI CAPACITA' TECNICA ED ECONOMICO-FINANZIARIA (qualificazione)

7.1) I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti indicati ai successivi punti 7.1.1) e 7.1.2)

7.1.1 Requisiti di idoneità professionale

-**iscrizione al registro delle imprese della CCIAA** competente per territorio ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (*e-Certis*). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art 49 del Codice, tale requisito deve esser dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.

7.1.2) Requisiti di capacità tecnica ed economico- finanziaria

Il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Per quanto riguarda le lavorazioni relative alla categoria prevalente OG3 :

- **attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 dell'Allegato A del Regolamento e dell'art. 63, comma 1 del Regolamento, la **qualificazione nella categoria OG3 con classifica adeguata al valore delle prestazioni complessivamente considerate nella predetta categoria.**

Trattandosi di categoria prevalente non è ammesso il subappalto qualificatorio.

b) Per l'esecuzione delle lavorazioni riconducibili alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria – OG6, OG1, OS10:

Il possesso dei requisiti per le predette categorie, di valore singolarmente superiore al 10% dell'importo totale dei lavori e di importo superiore a 150.000,00 euro, può essere provato esclusivamente da attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 dell'Allegato A del Regolamento e dell'art. 63, comma 1 del Regolamento, la qualificazione nella categoria **OG6,OG1** e

OS10 con classifica adeguata al valore delle prestazioni complessivamente considerate nelle predette categorie.

Qualora l'operatore economico singolo o associato non possieda integralmente i requisiti di qualificazione richiesti per le predette categorie, dovrà obbligatoriamente indicare nell'offerta di voler subappaltare le lavorazioni delle suddette categorie scorporabili a soggetti in possesso di idonei requisiti (**subappalto qualificatorio**).

L'eventuale subappalto delle lavorazioni riconducibili alle predette categorie non può superare il 50% dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'articolo 105, comma 2 e 5 del codice come modificato dall'articolo 49, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con Legge 108/2021.

La qualificazione non posseduta con riferimento alla categoria **OG6, OG1, OS10** deve essere posseduta con riferimento alla categoria prevalente **OG3**, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, che pertanto deve avere una classifica adeguata o coprire la scorporata subappaltata, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010.

b) Per l'esecuzione delle lavorazioni riconducibili alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS12 A (categoria SIOS):

Tali lavorazioni sono ricomprese tra quelle **c.d. SIOS** elencate nell'Allegato A del DM n. 248/2016.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del DM 248/2016 e dell'art. 12 c. 2, lett. b) della legge 80/2014, le lavorazioni relative a tale categoria scorporabile, essendo a qualificazione obbligatoria, non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente.

Il possesso dei requisiti per la predetta categoria, essendo l'importo di tali lavorazioni superiore a 150.000,00 euro, può essere provato esclusivamente da attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 dell'Allegato A del Regolamento e dell'art. 63, comma 1 del Regolamento, la qualificazione nella categoria **OS12A con classifica adeguata al valore delle prestazioni complessivamente considerate nella predetta categoria.**

Pertanto, qualora l'operatore economico singolo o associato, non possieda i requisiti di qualificazione richiesti per la predetta categoria, **dovrà obbligatoriamente** indicare nell'offerta di voler subappaltare le lavorazioni della suddetta categoria scorporabile a soggetti in possesso di idonei requisiti (**subappalto qualificatorio**).

L'eventuale subappalto delle lavorazioni riconducibili alla predetta categoria non può superare il 50% dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'articolo 105, comma 2 e 5 del codice come modificato dall'articolo 49, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con Legge 108/2021.

La qualificazione non posseduta con riferimento alla categoria **OS12A** deve essere posseduta con riferimento alla categoria prevalente **OG3**, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, che pertanto deve avere una classifica adeguata o coprire la scorporata subappaltata, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010.

Per tali lavorazioni, ricomprese tra quelle c.d. SIOS elencate nell'Allegato A del DM n. 248/2016 ma di valore inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori è ammesso l'istituto dell'avalimento.

Ai sensi dell'art. 105 co. 4 del codice, I SOGGETTI AFFIDATARI DEI CONTRATTI NON POSSONO AFFIDARE IN SUBAPPALTO I LAVORI COMPRESI NEL CONTRATTO AGLI OPERATORI ECONOMICI CHE ABBIANO PARTECIPATO ALLA PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO.

* * *

Si rammenta che in applicazione dell'art 216, comma 14, del Codice, in attesa dell'adozione del Regolamento di cui all'art.216 comma 27-octies del Codice, alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III (artt. da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le parti ivi richiamate del Regolamento.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

La qualificazione in una categoria di lavoro di cui al D.P.R. 207/2010 abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica secondo l'importo, incrementata di un quinto.

Nel caso di imprese costituite in raggruppamento temporaneo di imprese o in consorzio ordinario di concorrenti ai sensi

dell'art. 2602 del codice civile o in GEIE, la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara (art. 61, comma 2, bollo D.P.R. 207/2010).

Si precisa che in caso di ATI orizzontale, il beneficio del quinto della classifica è applicabile alla mandataria soltanto se la classifica da questa posseduta è almeno pari al 40% dell'importo complessivo dell'appalto (cfr. Parere ANAC n. 120 del 01/07/2015, Deliberazione ANAC n. 75 del 06/03/2007).

Il quinto di qualifica minima da possedere si riferisce ai rispettivi importi nelle singole categorie (sul punto vedasi determina ANAC n. 25/2001)

Ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. n. 207/2010, ai fini della qualificazione, le imprese ad esclusione delle classifiche I e II devono possedere il sistema di gestione per la qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità è comprovato dall'annotazione in calce all'attestazione SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme.

Si precisa che nel caso in cui l'attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, la partecipazione alla gara è ammessa solo se l'impresa dichiara e dimostra di aver conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere in itinere l'adeguamento della propria attestazione SOA (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27/10/014, n. 5297; AVCP parere 20/11/2013 n. 190; Id., parere 10/04/2013 n. 45; Id., parere 04/04/2012 n. 55).

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

La stazione appaltante acquisisce i documenti comprovanti l'assenza di motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica ed economico finanziaria mediante la banca dati prevista dall'art. 81 del d.lgs. n. 50/2016, operando in via transitoria mediante il sistema AVCPass, secondo quanto previsto dall'art. 216, comma 13 dello stesso decreto e con le modalità specificate nel presente disciplinare di gara in relazione all'acquisizione delle varie tipologie di documenti.

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, al fine di consentire, in caso di verifica, alla stazione appaltante di acquisire i documenti relativi ai requisiti degli stessi, accedendo al sistema dal sito internet dell'Autorità nazionale Anticorruzione, nella apposita sezione Servizi, subsezione "Accesso riservato all'Operatore Economico".

In relazione alla verifica, la stazione appaltante richiede all'operatore economico sottoposto a verifica i soli documenti in sua esclusiva disponibilità necessari per la comprova dei requisiti, intesi quali mezzi di prova ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. n. 50/2016, richiedendo che siano resi disponibili nel sistema AVCPass, anche considerando quanto indicato dall'Anac nella propria deliberazione n. 157/2016.

7.2) - Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i Consorzi:

Requisiti di idoneità professionale

7.2.1) Il requisito di idoneità professionale di cui al precedente punto 7.1.1. (iscrizione alla CCIAA) deve essere posseduto:

a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o aderenti al contratto di rete;

b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art 45 comma 2 lett b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalla imprese indicate come esecutrici.

Requisiti di qualificazione

7.2.2) Per i **raggruppamenti** temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i Consorzi ordinari di concorrenti, di **tipo orizzontale**, di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, i requisiti economico-

finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente punto **7.1.2)**, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del Regolamento (che continua ad applicarsi in virtù dell'art. 216, comma 14, richiamato dall'art. 83, comma 2, del Codice, devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata **nella misura minima del 40%**; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella **misura minima del 10%** di quanto richiesto all'intero raggruppamento. **L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.**

7.2.3) Per i **raggruppamenti** temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, i consorzi ordinari di concorrenti **di tipo verticale**, di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente punto **7.1.2)**, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del Codice, devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente per il relativo importo; **nella categoria scorporata ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola;**

7.2.4) I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un **raggruppamento di tipo misto** (art. 48, comma 6, ultimo periodo, del Codice).

Per i raggruppamenti temporanei di tipo misto, le quote minime di qualificazione rispettivamente del 40 (mandataria) e 10% (ciascuna mandante) specificate all'art 92, comma 2 del d.p.r. 207/2010 vanno rispettate anche all'interno dei sub-raggruppamenti orizzontali.

Nel caso di sub-raggruppamento orizzontale avente ad oggetto la categoria prevalente, la mandataria del sub-raggruppamento deve coincidere con la mandataria del raggruppamento complessivo. Nel caso di sub-raggruppamento orizzontale avente ad oggetto una categoria scorporata, la mandataria del sub-raggruppamento può consistere anche in un soggetto diverso rispetto alla mandataria del raggruppamento complessivo. In entrambi i casi di sub-raggruppamento orizzontale come sopra descritti, oltre al rispetto delle quote minime di qualificazione di cui all'art. 92, comma 2, del d.p.r. 207/2010, è necessario, come sancito dall'art. 83, comma 8, del D.lgs. 50/2016, che la sub-mandataria sia in possesso dei requisiti ed esegua le relative prestazioni in misura maggioritaria.

7.2.5) Nel caso di **consorzi** fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1974 n. 1577 e s.m.i. e i consorzi di imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 di cui all'**art. 45 comma 2 lett. b) del Codice e i consorzi stabili** costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile, **di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente paragrafo **devono essere posseduti e comprovati come previsto dall'art 47 del Codice e precisamente:**

a. per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;

b. per i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici.

Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del Codice, i consorzi stabili di cui all'art. 45 comma 2, lett c) e art. 46, comma 1, lett. f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'art. 84, con il Regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al Consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto (*comma così sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera i), della legge di conversione del decreto sblocca-cantieri*).

7.2.6) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 8 del Codice, per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del codice, **la quota di requisito posseduta dai singoli soggetti concorrenti componenti i RTI, consorzi ordinari, le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), deve essere adeguata alle rispettive quote di lavori assunti.**

L'indicazione di una quota che eccede la qualificazione di una singola componente costituisce una causa di esclusione non sanabile anche quando il raggruppamento nel suo complesso (ovvero un'altra delle imprese del medesimo) è in possesso del requisito di qualificazione.

7.3) – Subappalto necessario (“qualificatorio” in sede di gara).

Il concorrente singolo o raggruppato che, con riferimento ai requisiti richiesti per la/le categoria/e scorporabile/i a qualificazione obbligatoria intenda qualificarsi, tramite subappalto è obbligato ad indicare in sede di partecipazione alla gara (preferibilmente nel DGUE e nell'Allegato 1), **pena l'esclusione dalla gara, non sanabile con soccorso**

istruttorio, la volontà di subappaltare l'esecuzione delle lavorazioni ricondotte alla/e categoria/e scorporabile/i per la/e quale/i non possieda i requisiti richiesti.

7.4) Subappalto non necessario (“non obbligatorio” in sede di gara)

Il concorrente singolo o raggruppato indica se intende subappaltare parte del contratto a terzi, elenca le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale (Allegato 1 e DGUE), pena la mancata autorizzazione al subappalto in sede di esecuzione.

Le Imprese aventi sede in uno Stato della U.E., dovranno presentare le documentazioni in base alla normativa in vigore nel proprio Stato di appartenenza.

8) - AVVALIMENTO

Non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 7.1.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la **sostituzione dell'ausiliaria**, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9) - SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del Codice e di quanto di seguito precisato. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo **nel rispetto del limite del 50%** dell'importo complessivo del contratto dei lavori in oggetto, così come previsto dall'art. 49, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021 (e specificato nel paragrafo 7.1.2 del presente disciplinare).

Si precisa che le statuizioni risultanti dalle sentenze CGUE, Sez. V, 26/09/2019, causa C-63/18 e 27/11/2019, causa C-402/18, non si applicano alla presente procedura, trattandosi di contratto inferiore alla soglia comunitaria privo di interesse transfrontaliero certo.

La limitazione del subappalto al 50% dell'importo contrattuale è motivata altresì in relazione alla natura dei lavori da affidare (che risultano incompatibili con una loro parcellizzazione), alla complessità di coordinamento di molteplici addetti operanti sul cantiere e appartenenti a diversi operatori economici, nonché da ragioni di sicurezza correlate a specifiche esigenze di cantiere che impongono di limitare il subappalto per evitare che la presenza di molteplici addetti appartenenti a più operatori possa aumentare i rischi di scarso coordinamento ed attuazione delle misure di tutela del lavoro.

In ogni caso le attività oggetto del presente appalto - come stabilito dall'art. 105 comma 1 del d.lgs. 50/2016 - devono essere eseguite in proprio dall'aggiudicatario e la **quota subappaltata non deve essere tale da tradursi in una sostanziale elusione del divieto di cessione del contratto**. Si precisa che **a pena di nullità, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera**, ai sensi dell'art. 105 comma 1 del Codice, come modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1) del decreto-legge n. 77 del 2021.

Inoltre la stazione appaltante si riserva la possibilità di valutare, in sede di autorizzazione al subappalto, che in relazione al numero di imprese subappaltatrici, alla loro tipologia ed alla quota complessiva delle lavorazioni subappaltate, **la singola richiesta non abbia ripercussioni negative sui profili di sicurezza del cantiere**.

Nel caso di ricorso al **subappalto facoltativo** l'operatore economico deve sempre indicare nel **DGUE, parte II, sezione D**) e anche nella domanda di partecipazione alla gara (Modello Allegato 1) le lavorazioni e la relativa quota che intende eventualmente subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto sarà vietato.

Nel caso di ricorso al **subappalto obbligatorio** l'operatore economico deve sempre indicare nel **DGUE, parte IV, sezione C) punto 10)** e anche nella domanda di partecipazione alla gara (Modello Allegato 1) le lavorazioni e la relativa quota che intende eventualmente subappaltare. La mancata indicazione della volontà di subappaltare tutto o parte delle lavorazioni scorponabili a qualificazione obbligatoria per le quali il concorrente non abbia le qualificazioni richieste comporterà **l'immediata esclusione dalla gara non sanabile tramite soccorso istruttorio**.

Si precisa che non viene richiesta l'indicazione dei subappaltatori dei quali si intenda far ricorso in caso di aggiudicazione, né quindi la produzione di DGUE da parte di quest'ultimi. Inoltre nella presente procedura **non viene richiesto di indicare la terna dei subappaltatori** in quanto l'applicazione della disposizione di cui all'art 105 comma 6 è sospesa fino al **30 giugno 2023**, ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo della legge n. 55 del 2019, termine differito dall'art. 13, comma 2, lettera c), legge n. 21 del 2021 e dall'art. 49 del decreto-legge n. 77 del 2021.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

I subappaltatori o i subcontraenti che eseguiranno una o più delle attività di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012 [vale a dire a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri], dovranno essere **obbligatoriamente iscritti negli appositi elenchi (white list) di cui al comma 52 dell'art. 1 della citata legge 190/2012**. Nel caso di autorizzazione di subappalti, qualora ricorra una delle ipotesi di cui all'**art. 105, comma 13 del Codice**, l'Amministrazione Comunale **corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto** per le prestazioni dallo stesso subappaltatore eseguite, secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto. Invece in tutti i casi in cui la stazione appaltante non proceda al pagamento diretto del subappaltatore, l'appaltatore dovrà trasmettere fattura quietanzata del subappaltatore e/o sub contraente entro il termine di venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti. In caso di omessa trasmissione della fattura quietanzata la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento nei confronti dell'appaltatore.

Si precisa che l'affidatario **prima dell'inizio della prestazione**, dovrà comunicare alla stazione appaltante per **tutti i subappalti** nonché **i sub-contratti che non sono subappalti**, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subappaltatore/subcontraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Qualora all'interno dei predetti subappalti/sub-contratti rientrino prestazioni di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012, il subappaltatore/subcontraente dovrà essere iscritto **negli appositi elenchi (white list) di cui al comma 52 della citata legge 190/2012**.

Il subappalto non può essere concesso a ditte che abbiano partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto (art. 105, comma 4, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.).

10) – GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del canone complessivo posto a base dell'appalto e precisamente di importo pari ad €. **64.516,13** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

L'Ente garantito è il Comune di Fano.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. il versamento in contanti non è ammesso, in quanto l'importo della garanzia richiesta eccede il limite di cui all'art.49, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e quantificato in euro 3.000,00;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

-<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

-<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19/01/2018 n. 31 (g.u. 10/4/2018 N. 83);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) omissis;
- 8) **essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;**
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere caricate su Piattaforma Telematica **sottoscritte da** un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- **(in caso di garanzia nativa digitale)** file firmato digitalmente dal soggetto munito di idonei poteri del garante (banca o compagnia di assicurazione od intermediario autorizzato ai sensi della vigente normativa);

- **(in caso di garanzia nativa analogica)** copia scansionata dell'originale analogico firmato digitalmente da un legale rappresentante dell'operatore economico offerente in segno di attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È **sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11) - SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Per partecipare alla gara NON è richiesta l'effettuazione del sopralluogo obbligatorio cd "assistito", cioè alla presenza del tecnico dell'Amministrazione Comunale con rilascio di relativa attestazione.

12) - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **140,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 -Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n.266, per l'anno 2019, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Il pagamento della contribuzione dovrà essere effettuato generando l'avviso di pagamento sul circuito pagoPA tramite il nuovo servizio di "Gestione Contributi Gara" (GCG), ed effettuarne il pagamento mediante il nuovo servizio "Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C." A comprova dell'avvenuta corresponsione, il concorrente deve allegare la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità ex D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente, e da copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

13) - MODALITA', TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA:

13.1 L'offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatti in lingua italiana e pervenire entro e non oltre **le ore 12,00 del giorno 4 novembre 2021.**

Il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive.

La procedura di gara si svolge esclusivamente mediante la Piattaforma telematica TuttoGare della Centrale Unica di Committenza Fano, per la gestione delle gare, di seguito chiamata Piattaforma.

Non saranno quindi, prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse.

A tal fine, i soggetti che intendono partecipare alla gara sono tenuti a **registrarsi** al seguente indirizzo: <https://fano.tuttogare.it>, accedendo all'apposita area "Registrazione operatori economici" e compilando i campi richiesti in fase di iscrizione.

Al termine della procedura, dopo aver salvato con successo, il sistema avvertirà che per continuare è necessario confermare l'iscrizione e che a tal fine è stato inviato un messaggio con la procedura di conferma alla casella PEC indicata in fase di registrazione.

Nel messaggio ricevuto sarà presente un link, cliccandolo o incollandolo nella barra del proprio browser e premendo "invio", si avrà un messaggio di: **CONFERMA AVVENUTA CON SUCCESSO.**

Si informa che, una volta ricevuto, il link sarà valido per le successive 48 ore.

Conclusa con successo la registrazione, indicata la casella di posta elettronica certificata (PEC) che verrà utilizzata per tutte le comunicazioni relative alla procedura, l'operatore economico potrà partecipare inviando la propria offerta, conforme ai modelli allegati.

Per proporre la propria candidatura gli operatori economici, una volta registrati, dovranno accedere alla sezione relativa alla gara in oggetto, cliccare il pulsante azzurro "PARTECIPA" e seguire le indicazioni presenti sul sito.

Dopo aver cliccato sul tasto Partecipa, l'Operatore Economico accederà ad una schermata che gli consentirà anzitutto di inserire eventuali Raggruppamenti d'Impresa. Per inserire la struttura del Raggruppamento sarà sufficiente cliccare sul comando: Aggiungi partecipante al Raggruppamento e compilare i campi richiesti:

- Codice Fiscale dell'Azienda
- Ragione Sociale
- Identificativo Fiscale Estero (eventuale)
- Ruolo all'interno del raggruppamento (Mandante/Consoziata)

In caso di partecipazione alla Gara in Raggruppamento d'Impresa, l'onere della trasmissione della documentazione sarà in carico unicamente all'Operatore Economico Capogruppo, il quale, prima dell'invio della documentazione di gara, dovrà inserire nel Sistema i partecipanti al Raggruppamento stesso.

ATTENZIONE: Nel caso di partecipazione in Raggruppamento si consiglia di inserire immediatamente la struttura dello stesso in quanto qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al caricamento delle Buste contenenti l'offerta tecnica e/o economica, il Sistema revocherà automaticamente le offerte generate tramite lo stesso, e ne richiederà obbligatoriamente la generazione di nuove.

Dopo aver inserito l'eventuale Raggruppamento, l'Operatore Economico potrà caricare la documentazione cliccando sul tasto Carica la documentazione che comparirà sulle icone raffiguranti le "Buste" telematiche, all'interno delle quali l'Operatore Economico dovrà inserire tutta la documentazione di gara richiesta dagli atti di gara.

Una volta inviata correttamente l'offerta alla stazione appaltante sul sistema si visualizzerà un messaggio di conferma di partecipazione.

Il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di "CONFERMA PARTECIPAZIONE ALLA GARA" all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

N.B.: la mancata ricezione della predetta comunicazione è sintomatica della ricorrenza di errore di inserimento e/o mancato perfezionamento della procedura telematica di presentazione dell'offerta. Il semplice inserimento delle offerte sulla piattaforma telematica senza perfezionamento dell'iter di presentazione, non costituisce alcun presupposto né conferisce alcun titolo per la partecipazione alla gara.

La documentazione prevista dall'avviso, sottoscritta digitalmente, dovrà essere contenuta in un file compresso (.zip, .rar, ecc.), a sua volta firmato digitalmente ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. s) del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale), si ricorda che la firma digitale non ha necessità di allegazione della Carta d'identità.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile revocare la propria partecipazione o modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata al sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata.

Si precisa che il sistema considera valida solo l'ultima offerta inviata.

Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo in modo da consentire alla Stazione appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria al superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo della piattaforma da parte degli operatori economici.

È in ogni caso possibile richiedere chiarimenti sul funzionamento e sulla modalità di utilizzo della piattaforma contattando l'Help Desk al numero verde 0240031280.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

13.2 Formazione e invio dell'offerta

L'offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:

a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica di cui al punto 13.1, con le proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all'indirizzo internet di cui allo stesso punto 13.1.

Per presentare la busta A della documentazione amministrativa:

b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) "Busta A Documentazione amministrativa" all'interno della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta **al punto 15** del presente disciplinare, operando secondo la seguente sequenza:

- scaricare (download) dalla piattaforma telematica i modelli di gara relativi alla documentazione amministrativa messi a disposizione per la gara in oggetto;
- compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l'operatore ritenesse indispensabile;
- sottoscrivere digitalmente la stessa documentazione/modelli;
- inserire l'intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- firmare digitalmente in formato P7M (Cades) il file compresso creato;
- caricare sulla piattaforma nella busta A l'archivio firmato digitalmente.

c) in caso di partecipazione in Forma aggregata, **ciascun** operatore economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un *proprio* file compresso formato «ZIP» o «RAR»; l'eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell'offerente in Forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell'operatore economico mandatario o capogruppo;

d) la busta telematica (virtuale) definita «Busta A – Busta amministrativa» è costituita dal file di cui alla lettera b) e, in caso di partecipazione in Forma aggregata, anche dai files di cui alla lettera c);

Per presentare la busta B dell'offerta tecnica :

e) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire la propria Offerta tecnica, operando secondo la seguente sequenza:

- **sottoscrivere digitalmente la propria Offerta tecnica, in caso di partecipazione di concorrenti in forma associata l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti l'associazione, a pena di esclusione;**
- inserire l'Offerta tecnica in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- firmare digitalmente in formato P7M (Cades) il file compresso creato;
- caricare sulla piattaforma nella busta B il file o l'archivio firmato digitalmente.

f) la busta telematica (virtuale) definita «Busta B – Busta dell'Offerta tecnica» è costituita dal file di cui alla lettera e);

Per presentare la busta C dell'offerta economica:

g) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire la dichiarazione/modello di offerta, operando secondo la seguente sequenza:

- compilare la dichiarazione riguardante il contenuto dell'offerta economica ;
- **sottoscrivere digitalmente l'offerta economica, in caso di partecipazione di concorrenti in forma associata l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i componenti l'associazione, a pena di esclusione;**
- per l'offerta economica composta da più files, inserire l'intera documentazione richiesta in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- firmare digitalmente in formato P7M (Cades) il file compresso creato;
- caricare sulla piattaforma nella busta C i file firmati digitalmente.

h) la busta telematica (virtuale) definita «Busta dell'Offerta» è costituita dall'adempimento di cui alla lettera g);

i) una volta completate le operazioni, l'operatore economico deve caricare (upload) sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti tre buste telematiche:

Busta A - Busta amministrativa	Busta B-Busta dell'Offerta tecnica	Busta C -Busta dell'Offerta economica
--------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

l) la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A – Busta amministrativa», della «Busta B – Busta dell'Offerta Tecnica» e della «Busta C – Busta dell'Offerta Economica», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte;

m) l'operatore economico deve sempre accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.

N.B. Si rimanda comunque alle norme tecniche di funzionamento della piattaforma telematica disponibili sull'homepage della stessa.

13.3. Sottoscrizione degli atti:

a) fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CADES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale;

b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette “firme matryoshka”).

14) - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

-il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta come di seguito specificato.

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. come il mandato collettivo speciale o l'impegno a conferire mandato collettivo, oppure il pagamento del contributo all'ANAC), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

Nel caso di inutilizzo decorso del termine perentorio di regolarizzazione ovvero di ulteriori precisazioni o chiarimenti il concorrente è escluso dalla gara.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice e facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Per quanto riguarda l'avvalimento, si precisa che, fermo restando che la mancata espressione, fin dalla presentazione, della volontà di utilizzare l'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta di requisiti di cui l'offerente è carente non può essere sanata tramite soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione dell'ausiliaria e/o del contratto di avvalimento di cui, rispettivamente al terzultimo e penultimo periodo del primo comma dell'art. 89 del d.lgs. 50/2016, può invece essere sanata tramite soccorso istruttorio purchè l'offerente sia in grado di dimostrare che la suddetta dichiarazione e/o contratto di avvalimento siano stati formati prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

In tal caso la prova inerente la certezza della data di sottoscrizione di tali documenti è a carico dell'offerente.

Si precisa che nel caso di contratto di avvalimento perfezionato tramite atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata la prova della data della sottoscrizione potrà essere fornita tramite dichiarazione del pubblico ufficiale rogante o che ha autenticato le sottoscrizioni.

La mera firma digitale non è invece ritenuta idonea a fornire prova di "data certa" a meno che le firme digitali utilizzate non siano tutte dotate della funzione di marcatura temporale riconosciuta. Non sarà ritenuta idonea a fornire prova della certezza della data di sottoscrizione nemmeno una dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto la stessa ovviamente nulla può dimostrare in ordine alla data effettiva della sottoscrizione, trattandosi di dichiarazione unilaterale resa proprio dal soggetto tenuto a fornire la prova in questione (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 20 agosto 2019 n. 5747).

15) - PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA E CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Tutta la documentazione amministrativa, prescritta dal presente disciplinare o dal Codice, deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità esplicitate nel documento denominato "Norme tecniche di funzionamento della piattaforma e-procurement "TuttoGare", disponibile direttamente nella home page della piattaforma telematica.

I plichi da presentare con le modalità previste dal presente disciplinare corrispondono a:

- Busta telematica di cui alla: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";
- Busta telematica di cui all' "OFFERTA TECNICA";
- Busta telematica di cui all' "OFFERTA ECONOMICA".

15.1) – Domanda di partecipazione

Istanza di partecipazione – in bollo - redatta secondo il modello di cui all' **Allegato 1 e, se del caso, l'Allegato 1-bis** (In caso di RTI non ancora costituito) - sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; l'istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa.

Nel Mod. 1 predisposto dalla stazione appaltante sono contenute anche dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 che sono presenti anche nel DGUE; tuttavia se il concorrente le sottoscrive sarà possibile evitare il soccorso istruttorio nel caso in cui per errore materiale non vengano compilate le relative parti del DGUE.

Il concorrente indica la **forma** singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il **ruolo** di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale generata con dispositivi validi in base a quanto prescritto dal presente disciplinare:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, **dalla mandataria/capofila.**

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, **da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;**
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta **dal consorzio medesimo**.

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si richiede di allegare una copia della procura. Il predetto documento dovrà essere allegato sulla piattaforma telematica alternativamente:

- i. in copia scansionata dell'originale analogico **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso** oppure, in caso di procura nativa digitale, in duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente;
- ii. ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico (ossia una scansione della procura formata in origine su supporto cartaceo) **corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale** a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

15.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, per la redazione della quale il concorrente compila il **Documento di gara unico europeo (DGUE)** di cui allo schema allegato alle linee guida del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016, n. 3 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" pubblicata nella G.U. n. 174 del 27 luglio 2016, per la cui compilazione dovranno attenersi alle istruzioni contenute nelle richiamate linee guida.

Il concorrente compila il DGUE direttamente a sistema, accedendo ai dettagli di gara e cliccando sull'oggetto della procedura.

Si richiede di allegare il DGUE generato dalla piattaforma nella versione adeguata alla normativa nazionale.

Si richiede preferibilmente di non allegare il DGUE in formato europeo.

Il DGUE, compilato secondo le modalità di seguito indicate, dovrà essere scaricato in formato XML, firmato digitalmente. All'interno della stessa busta va inserito anche il DGUE in formato pdf firmato digitalmente.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. Nel caso venga utilizzato il DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante questa parte è già compilata.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, **per ciascuna ausiliaria, allega:**

- 1) DGUE reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice **resa compilando il modello Mod. 4** al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice **resa compilando il modello Mod. 4** al presente

disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4) **originale o copia autentica del contratto di avvalimento**, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliato e dal legale rappresentante dell'ausiliario, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) **PASSOE** - il nominativo dell'ausiliaria deve essere presente nel PASSOE del concorrente.

Si precisa che, **in caso di ricorso all'avvalimento si richiede che l'ausiliario indicato, dichiari i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, preferibilmente utilizzando il Modello 3 – Elenco soggetti art. 80, comma 3 Codice**, allegato al presente disciplinare di gara.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, **pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto**, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto, salvo l'avvenuta indicazione nel Modello 1).

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 (requisiti generali) del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50", al decreto legge 135/2018 (c.d. decreto semplificazioni), convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12e al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. decreto sblocca-cantieri), **ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa** in ordine al possesso dei requisiti di cui **all'art. 80, comma 4 e comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice** – ed anche in ordine al possesso dei requisiti di cui **all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice**. Per tali dichiarazioni è possibile utilizzare il **Mod. 2 Ulteriori dich.** ai sensi art. 80 commi 1 e 5 come esplicitato al successivo paragrafo 15.3.1.

Si evidenzia che l'art.80 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 è stato modificato dal D.L. Semplificazioni n. 76/2020 convertito in Legge n.120/2020 come segue:

....omissis 4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

(Eventuale) Dichiarazioni personali che possono essere rese personalmente dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80, comma 3 del codice.

Nel caso in cui il legale rappresentante (o suo procuratore) dell'operatore economico partecipante non voglia dichiarare **l'assenza o la presenza di eventuali** sentenze di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale nei confronti di tutti o parte delle persone fisiche che ricoprono i ruoli di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, **ciascuno dei suddetti soggetti persone fisiche, sia in carica che cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, dovrà produrre per sé la suddetta dichiarazione** utilizzando preferibilmente il **Mod. 2-bis.**]

In tal caso tali dichiarazioni devono essere **firmate digitalmente** da ciascuno dei soggetti stessi ovvero dovrà essere presentata copia scansionata dell'originale analogico delle suddette dichiarazioni rese da ciascuno dei soggetti dell'art

80 comma 3 del Codice sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante in segno di dichiarazione di conformità all'originale.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando le seguenti sezioni:

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando compilando le seguenti sezioni:

- a) la **sezione A** per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la **sezione B** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
- c) la **sezione C** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica ;
- d) la **sezione D** per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) – **omessa** perchè non pertinente alla presente procedura.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett.

l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3) - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1) Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta utilizzando il **Modello 3**;

1-bis. - dichiara (utilizzando preferibilmente il **modello 2**-ulteriori dichiarazioni ai sensi art. 80, commi 1 e 5 ed *eventualmente* il **modello 2-bis**) tutte le condanne o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. a carico dei soggetti di cui al terzo comma dell'art. 80 del Codice ed inoltre (fino all'aggiornamento del DGUE al Decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19.4.2017, n. 56, al DL n. 135/2018 e al DL n. 32/2019, come convertito con Legge n. 55/2019) D.L. n. 76/2020 come convertito con Legge n.120 dell'11 settembre 2020):

- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. **80, comma 1 lett. b-bis**) del Codice;
- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. **80, comma 5 lett. f-bis**) e **f-ter**) del Codice;
- dichiara, al fine di fornire alla stazione appaltante tutti gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva competenza della stessa relativa alla presenza o meno delle cause di esclusione di cui all'art. **80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater**) del Codice, tutti i fatti e tutte le situazioni che potrebbero integrare ipotesi di gravi illeciti professionali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, precedenti risoluzioni contrattuali, comminazioni di penali, condanne a risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, contenziosi sul rispetto dei diritti dei lavoratori, ecc. senza omettere nessuna informazione in quanto ogni tipo di valutazione è di stretta competenza della stazione appaltante.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1. e 1-bis del presente paragrafo 15.3.1 (utilizzando preferibilmente il **Modello 3**) elenco soggetti art.80 co.3 e il **Modello 2**) ulteriori dichiarazioni ai sensi commi 1 e 5 ed *eventualmente* il Modello 2-bis) devono essere presentate da tutti i soggetti indicati al paragrafo 15.2. tenuti a presentare il DGUE;

Si precisa che nel caso in cui il legale rappresentante (o suo procuratore) dell'operatore economico partecipante non voglia dichiarare l'assenza o la presenza di eventuali sentenze di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale nei confronti di tutti o parte delle persone fisiche che rivestono i ruoli di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ciascuno dei suddetti soggetti persone fisiche deve produrre per sé la suddetta

dichiarazione utilizzando preferibilmente il Modello 2 bis_ dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art 80 co. 3 del Codice.].

Si fa presente che per l'individuazione del socio unico di cui all'art. 80 comma 3 d.lgs. 50/2016 si considera inclusa nella nozione esclusivamente la persona fisica. Si precisa che per l'individuazione del socio di maggioranza cui all'art. 80 comma 3 d.lgs. 50/2016 si considera inclusa nella nozione non solo la persona fisica, ma anche quella giuridica. Si considera socio di maggioranza il socio titolare di un minimo di 50% del capitale sociale .

2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori/servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
- c) delle proposte migliorative presentate in sede di offerta tecnica ;

3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara ed in particolare la facoltà, da parte della stazione appaltante, di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida e conveniente;

4. . dichiara di accettare, a pena di esclusione, il "Protocollo d'intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, con particolare riferimento ai cantieri di lavori pubblici nella Provincia di Pesaro e Urbino" adottato dalla Prefettura di Pesaro e Urbino e sottoscritto in data 10 marzo del 2020 ;

- di impegnarsi a rispettare quanto stabilito nella Legge Regionale n. 33 del 18.11.2008 Regione Marche "Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili";

- di impegnarsi a rispettare i dettami della Legge Regionale n. 8 del 23/02/2005 Regione Marche, in merito all'iscrizione alla Cassa Edile competente per territorio;

- di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico;

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 1-bis, comma 14, della L. n.383/2001 ovvero che l'Impresa rappresentata non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383 del 18/10/2001, ai sensi del D.L. n.210/2002 convertito dalla Legge n.266 del 22/11/2002 ovvero che l'Impresa rappresentata si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383 del 18/10/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso ai sensi del D.L. n.210/2002 convertito dalla Legge n.266 del 22/11/2002;

- di impegnarsi a rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come disciplinata dagli artt.3 e 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'art.6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187;

- di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dell'appalto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito.

- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 360 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e di rendersi sin da ora disponibile a mantenere valida la propria offerta e produrre la proroga della garanzia provvisoria, nel caso in cui le operazioni di gara e di verifica della congruità e anomalia delle offerte comporti una dilazione dei termini, su richiesta della Stazione Appaltante;

5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal **Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante** e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

6. accetta, ai sensi dell'art.100, comma 2 del Codice, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nella documentazione di gara, nel Capitolato tecnico-giuridico e negli altri elaborati di progetto ed in particolare che:

- è facoltà della stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;;

7. si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto;

8. dichiara di essere o non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), istituito presso la Prefettura competente oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d.

white list);

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

10. dichiara di aver preso visione dei luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori,

11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

12. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “**accesso agli atti**”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “**accesso agli atti**”, la stazione appaltante a rilasciare **copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale**. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

13. ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, attesta di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di essere consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679;

L'attestazione di cui sopra consiste nell'espresso consenso dell'operatore economico al trattamento dei propri dati, resi con la produzione documentale, anche ai fini di eventuali accessi agli atti. Pertanto, nel caso di richieste di accessi agli atti relativamente alla gara di cui trattasi, l'operatore economico, consentendo il trattamento dei propri dati, rilascia liberatoria in favore del Comune di Fano, a trasmettere la documentazione in formato integrale agli eventuali richiedenti. Nel caso in cui l'operatore economico non intenda rilasciare al Comune di Fano la liberatoria al trattamento dei propri dati ai fini dell'accesso agli atti, dovrà produrre, al momento della presentazione dell'offerta, una copia della documentazione già oscurata dei dati di cui non consente il trattamento.

Per gli operatori economici che abbiano depositato domanda di cui all'art 161 del RD 16 marzo 1942 n. 267 nelle more del deposito del decreto di cui all'art 163 del RD 267/1942.

14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché indica il soggetto ausiliario richiesto dall'art 110 comma 4 del Codice, così come modificato dal DL 32/2019. Con riferimento al necessario avvalimento si applica l'art 89 del Codice e quanto previsto dal presente disciplinare per il ricorso all'istituto dell'avvalimento.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Ai sensi dell'art 186bis comma 5 lett a) del R.D. 267/1942 l'operatore economico dovrà inoltre presentare la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Le dichiarazioni di cui ai **punti 1 e 1-bis** potranno essere rese utilizzando preferibilmente il **Mod.3 Elenco soggetti art. 80 co. 3 codice** ed il **Mod. 2 Ulteriori dich. ai sensi art. 80 commi 1 e 5 del Codice o Mod. 2-bis**, mentre le restanti dichiarazioni potranno essere rese nell'ambito della domanda di partecipazione **Mod.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE** e sottoscritte dagli operatori dichiaranti o dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

In caso di avvalimento le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a **n. 1, 1bis** (integrazioni al DGUE ed elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); **n. 5** (codice di comportamento), **n. 8** (white list) **n. 9** (operatori non residenti); **n. 13** (privacy), **devono essere presentate tramite Mod. 4.**

15.3.2) - Documentazione a corredo

Il concorrente oltre ai suddetti documenti, **allega**, sulla piattaforma telematica:

15. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; nel PassOE del concorrente che ricorre all'avvalimento (non consentito per la presente gara) ai sensi dell'art. 89 del Codice, dovrà essere indicato anche il nominativo dell'impresa ausiliaria.

Si precisa che:

- i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
- i R.T.I. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario;

15-bis. la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

15-ter. Ulteriore documentazione:

- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- In caso di avvalimento, la documentazione richiesta nel presente disciplinare;
- Eventuale procura;

- **Documento di comprova del pagamento dell'imposta di bollo di Euro 16,00** relativa all'istanza di partecipazione.

A tal fine l'operatore economico potrà procedere **alternativamente:**

- **mediante il pagamento tramite il modello F24** dell'Agenzia delle Entrate con le modalità indicate nel sito dell'Agenzia delle Entrate, riportando le seguenti indicazioni: nel campo Ufficio o Ente inserire **TQH** (nel campo Codice Tributo inserire **1552** nel campo Estremi dell'atto o del Documento inserire **l'anno e il CIG relativo alla gara in oggetto** – nel campo Descrizione **IMPOSTA DI BOLLO**).

oppure

- **acquistando contrassegno di Euro 16,00 e producendo il MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo** caricato nella piattaforma telematica e posto tra i documenti a base di gara;

In entrambi i casi il concorrente dovrà caricare nella piattaforma telematica copia scansionata del Mod. F24 quietanzato o del MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo senza necessità di sottoscrizione digitale.

In caso di raggruppamenti di imprese l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento qualora venga presentato un'unica istanza di partecipazione firmata congiuntamente da tutti i componenti il costituendo raggruppamento temporaneo. Mentre dovrà essere pagato distintamente e per ogni istanza nel caso in cui ciascun **operatore del RTI presenti distintamente la propria istanza.**

Resta fermo che, qualsiasi modalità sia prescelta dall'Impresa, dovrà essere allegata all'offerta la documentazione a comprova dell'avvenuto versamento.

15.3.3) - Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono essere caricate nella piattaforma firmate digitalmente, a seconda della struttura singola o plurisoggettiva degli offerenti, da parte dei soggetti indicati nel precedente punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 - **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione, Modello 1, ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, oppure nel caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, **nel Modello 1-bis**.

16. CONTENUTO DELLA "BUSTA" B – OFFERTA TECNICA

La busta virtuale B deve contenere l'offerta tecnica, come di seguito specificato.

L' Offerta tecnica consiste in una **RELAZIONE**, articolata per capitoli con riferimento ai criteri/sub-criteri di **valutazione** indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1.

All'interno dell'offerta la distinzione tra i paragrafi/capitoli suddetti deve essere chiara e consentire alla commissione di valutare ciò che è relativo a ciascuno dei criteri/sub-criteri di valutazione.

La **RELAZIONE**, nel suo insieme, non dovrà superare complessivamente il numero di 20 pagine equivalenti a 20 facciate, margine sinistro 4,5, margine destro 3.80, interlinea 1,5, dimensione carattere Arial 12, comprensiva di schemi grafici, diagrammi ed immagini esplicative del testo.

Alla relazione dovrà essere **allegata** la dichiarazione di cui al punto **I**, la/e certificazione/i richiesta/e per il sub-criterio di valutazione **L e M**, che sarà/saranno esclusa/e dal conteggio del numero di facciate su indicato.

Si precisa, altresì, che nel conteggio delle pagine facenti parte dell'offerta non saranno considerate la copertina e l'indice.

Il testo che eccede il limite sopra indicato non sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione e potrà determinare l'esclusione del concorrente ove la mancata valutazione delle pagine eccedenti determini l'incompletezza dell'offerta stessa.

Ai fini del giudizio sui vari elementi dell'offerta, la commissione terrà conto anche della capacità di sintesi dimostrata.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica nonché delle prescrizioni di cui al Capitolato speciale d'appalto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

La mancata presentazione dell'offerta tecnica nel suo insieme comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, mentre l'assenza, all'interno della stessa, di singoli paragrafi comporterà l'esclusione dell'offerta solo nel caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti della relazione presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto.

Tutti gli elaborati costituenti l'offerta tecnica, da inserirsi nella busta B), dovranno, **pena l'esclusione**, essere **firmata digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere **firmata digitalmente**, sempre **pena l'esclusione**, da **tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere l'istanza di partecipazione alla gara indicati al precedente paragrafo 15.1.** e quindi:

- a. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- b. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- c. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
- d. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Si precisa altresì che la mancata e/o la non corretta sottoscrizione con le modalità sopra indicate comporterà l'esclusione.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, o se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a carico del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

A pena di esclusione, tutta la documentazione allegata all'interno della Busta virtuale "Offerta tecnica" NON dovrà contenere elementi che possano ricondurre all'offerta economica.

DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ATTI.

Si precisa che al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dall'art. 53 comma 5 lett a) del Codice, al concorrente è richiesto di **indicare precisamente le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali, fornendone adeguata motivazione o comprova** nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice. L'accesso può essere escluso sempre che il concorrente, in sede di offerta, dichiari preventivamente che talune informazioni costituiscono i detti segreti tecnici e commerciali, e sempre che l'amministrazione, cui pervenga un'istanza di accesso, ritenga fondatamente motivata e

comprovata tale dichiarazione in precedenza resa.

Le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali possono essere individuate anche utilizzando le funzioni per il colore dei caratteri e/o dello sfondo dei caratteri stessi dei programmi di videoscrittura utilizzati per la stesura dell'offerta e/o altre forme grafiche (caratteri con bordi, ecc:) che devono essere espressamente indicate dai concorrenti per consentirne una rapida e certa individuazione.

Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni. Non costituiscono segreto commerciale tutte le tipologie di informazioni sottoposte a brevetto (in quanto la brevettazione costituisce procedura che rende pubbliche le stesse) o a deposito a fini di pubblicità tutelante.

17) - BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta C virtuale "Offerta economica" dovrà contenere la documentazione di seguito indicata, documentazione che dovrà essere allegata sulla piattaforma TuttoGare , precisamente:

1) l'offerta economica che deve essere redatta compilando il Modello 5 " Offerta economica-tempo", predisposta dalla stazione appaltante con:

a) l'indicazione del ribasso percentuale offerto, (con indicazione di non oltre 3 decimali) da applicare sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

b) dichiarazione contenente l'indicazione (espressa in giorni ed indicata in cifre e in lettere) del numero di giorni per dare ultimati i lavori.

Si ricorda che l'offerta tempo non potrà essere superiore al termine massimo a base di gara fissato in 20 giorni e inferiore a 5 giorni . Ogni offerta temporale inferiore a 5 giorni verrà riportata al limite minimo di 5 (nel qual caso corrisponderà il punteggio massimo attribuibile per il sub criterio: 5 punti) .

c) la dichiarazione dell'importo dei propri costi della manodopera di cui all'art 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016;

d) la dichiarazione dell'importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art 95, comma 10 del D. Lgs. 50/16.

Si precisa che i costi della manodopera specifici per ciascun contratto applicativo saranno individuati, ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice, per ciascun singolo progetto esecutivo oggetto di successivi contratti applicativi.

La mancata indicazione del ribasso percentuale offerto e/o degli oneri della sicurezza e/o del costo della manodopera, o la mancata sottoscrizione comporterà l'esclusione dell'offerta.

La mancata presentazione dell'offerta tempo determina l'attribuzione di 0 (zero) punti all'elemento.

L'offerta economica/tempo dovrà, **pena l'esclusione**, essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari diconcorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere firmata digitalmente, sempre **pena l'esclusione**, da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere la domanda di partecipazione alla gara indicati al precedente paragrafo 15.1. e quindi:

a. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;

b. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;

c. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari **costituendi**, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;

d. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa **procura** qualora la stessa non sia già stata inserita all'interno della Busta A).

Si precisa che la mancata sottoscrizione dell'offerta economica con le modalità sopra indicate non potrà essere sanata in sede di soccorso istruttorio e comporterà l'esclusione dalla presente procedura di aggiudicazione.

L'Aggiudicatario resterà vincolato anche in pendenza della accettazione dell'offerta da parte dell'Amministrazione Comunale. L'offerta si riterrà impegnativa per il concorrente per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione della stessa.

Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, si potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta del Comune sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Non n saranno ammesse offerte pari o superiori all'importo posto a base di gara, condizionate, indeterminate o riferite solo a parte delle prestazioni oggetto dell'appalto.

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARNE IL CONTENUTO E LE FIRME DIGITALI DA PARTE DEI SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OFFERENTE.

ATTENZIONE: *si consiglia vivamente agli Operatori Economici di procedere con il caricamento della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione da parte dell'Operatore Economico.*

18) – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'accordo quadro con unico operatore è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1	Offerta tecnica	80
2	Offerta economica	25
3	Offerta tempo	5
	TOTALE PUNTI	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica (non presenti in questa gara per criteri di natura tecnica).

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

CRITERI DI VALUTAZIONE	<i>Punti</i>	<i>Punti</i>	<i>Punti T</i>
	<u>D</u>	<u>Q</u>	<u>Max</u>

	<i>Max</i>	<i>Max</i>	
<p>A. Descrizione dell'organizzazione e presentazione delle procedure che si adotteranno per la gestione dei cantieri relativi a contratti applicativi.</p> <p>Si presenti il programma esecutivo dei lavori relativo alla gestione di n.4 cantieri per lavori di manutenzione su viabilità comunale e relative pertinenze.</p> <p>Con riferimento al presente criterio la Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base all'efficacia dell'organizzazione e delle procedure che il concorrente intende adottare per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - garantire il celere avvio dei lavori (in termini di tempo) per i diversi contratti applicativi. - garantire la gestione ed il coordinamento di più cantieri contemporanei. <p>Le procedure possono essere rappresentate anche attraverso diagrammi di flusso con sintetiche descrizioni.</p> <p>Vengano presentati, inoltre, in coerenza a quanto sopra descritto, i diversi “programmi esecutivi” considerando la contemporaneità di esecuzione dei quattro cantieri sottoindicati, in modo da ottimizzare tempi e modalità esecutive.</p> <p>1. Intervento di ripavimentazione della sede viabile e di rifacimento dei percorsi pedonali (attualmente in ghiaia) su ambo i lati di una strada comunale, per una lunghezza di circa 500 m., per una durata prevista di giorni 50 naturali e consecutivi. L'intervento prevede le seguenti lavorazioni :</p> <ul style="list-style-type: none"> • sede stradale: fresatura, posa conglomerato bituminoso, formazione cassonetti, realizzazione attraversamenti rialzati, realizzazione di segnaletica orizzontale, sopraelevazione chiusini; marciapiedi: rimozione e sostituzione cordoli stradali, scavo a sezione obbligata, esecuzione soletta in c.a. con rete elettrosaldata, pavimentazione in conglomerato bituminoso, sostituzione o messa in quota di chiusini. <p>2. Intervento di depolverizzazione con tre strati della pavimentazione stradale di strade situate in località periferiche, di varie lunghezze, per una durata prevista di 10 giorni naturali e consecutivi.</p> <p>3. Intervento che interessa la bonifica e il rifacimento di percorsi pedonali o carrabili, con pavimentazione speciale, interessati da avvallamenti e buche, provocati anche dalla presenza di radici superiori a 2 cm, per una durata prevista di 90 giorni naturali e consecutivi. L'intervento prevede le seguenti lavorazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rimozione della pavimentazione esistente ed accatastamento in loco per il riutilizzo, scavo a sezione obbligata, a seguito di perizia tecnica agronomicoforestale a carico del Concorrente, esecuzione di interventi precauzionali per evitare il taglio degli apparati radicali (abbassamento, riposizionamento, fresatura di calli legnosi, ecc.) o, in caso di impossibilità, tagli netti e distribuzione di prodotti anticrittogamici, reinterro dello scavo, realizzazione del nuovo sottofondo di posa, posa della pavimentazione precedentemente rimossa, rimozione e sostituzione cordonate, ripristino pozzetti e /o chiusini, chiusura buche. 	15		

4. Intervento relativo alla manutenzione e gestione delle aree a verde lungo strade extraurbane, per una durata prevista di 60 giorni naturali e consecutivi.

L'intervento può prevedere le seguenti lavorazioni:

- sfalcio meccanico di erba e vegetazione spontanea di banchine, cigli e scarpate, per una fascia di m 1,00 dal ciglio pavimentato, sia liberi che occupati da piantagioni, con margine anche protetto da sicurvia e/o da soli segnalimiti. Sono compresi il taglio delle erbe striscianti radicate nella banchina e sviluppatasi sulla pavimentazione bituminosa, il taglio manuale con decespugliatore di erba e vegetazione spontanea attorno ai segnalimiti, ai montanti dei sicurvia e della segnaletica, alle eventuali piantagioni isolate. Sono previsti inoltre il servizio di segnalazione, la pulizia dei margini della strada e l'allontanamento del materiale di risulta dalle canalette e dai manufatti per lo scolo delle acque meteoriche, lo smaltimento del materiale di risulta;
- potature di alberi eseguite da potatori specializzati (in possesso di abilitazione di "manutentore del verde" o equivalenti), per tutta l'altezza dell'albero, partendo dalla cima della chioma e riducendo e riproporzionando l'intera chioma in base all'altezza ed alle dimensioni da raggiungere a fine lavoro. E' compreso quanto necessario per l'esecuzione del servizio (scale per altezze di intervento minime, piattaforma idraulica e, se necessario, disponibilità di operatori in tree climbing, elevatori meccanici, motoseghe, scale, tute, guanti, caschi collaudati e in conformità con le normative specifiche vigenti). Sono previste inoltre: il controllo degli alberi allo scopo di accertare le condizioni di stabilità del tronco e dei rami e di poter provvedere, all'occorrenza, ad eliminare le parti instabili; la disinfezione delle attrezzature con soluzione di acqua e ipoclorito di sodio al 2%; la rimozione del materiale di risulta;
- abbattimenti di alberi, eseguiti prevalentemente con l'ausilio di piattaforma idraulica, inclusa la delimitazione e la segnalazione dell'area di abbattimento, la segnalazione alla Direzione dei lavori in caso di piante di specie protetta ai sensi della L.R. 6/05;
- rimozione di ceppaie, eseguita mediante carotatura con trivella o estirpazione delle stesse con attrezzature e modalità tali da evitare danni a manufatti e ai servizi esistenti; è incluso il riempimento delle fosse con terra sminuzzata, livellata e compattata. E' compreso l'allontanamento del materiale di risulta e la pulizia dell'area;
- devitalizzazione di ceppaie, eseguita con prodotti idonei, da utilizzare mediante versamento in buchi ricavati nella ceppaia, fino a 10-15 cm di profondità, in corrispondenza dei tessuti conduttori, e chiusi con mastice;
- potatura di arbusti e siepi, eseguite da potatori specializzati (in possesso di abilitazione di "manutentore del verde" o equivalenti), eseguita in maniera da non compromettere la sopravvivenza stessa delle piante interessate dalla potatura, evitando tagli al piede, tagli eccessivi rispetto all'ingombro della pianta, che limitino la sua capacità di rivegetare, operando con modalità e strumentazioni idonee ad evitarne lo sfibramento. E' compreso l'allontanamento del materiale di risulta e la pulizia dell'area; decespugliamento ed eliminazione di particolari infestanti arbustive (canne, rovi, ecc.) o arboree (es. ailanto), da eseguirsi esclusivamente con interventi meccanici (decespugliamento, trinciatura, ecc.). E' compreso l'allontanamento

del materiale di risulta e la pulizia dell'area.			
<p>B. Gestione reperibilità e pronto intervento.</p> <p>Con riferimento al presente criterio di valutazione, la Commissione giudicatrice valuterà le modalità organizzative proposte per la gestione del servizio di reperibilità e pronto intervento; prendendo in considerazione la dislocazione della sede operativa, struttura ed organizzazione del personale disponibile per gli interventi urgenti o di emergenza, eventuali soluzioni tecniche ed organizzative migliorative atte a garantire la reperibilità di personale e mezzi d'opera. Verranno valutate anche proposte migliorative in termini di tempi minimi di intervento indicati all'art. 2.5.8 del Capitolato d'oneri; in ogni caso, si considera un tempo minimo di operatività della squadra sul luogo in cui si dovrà intervenire pari a 30 minuti.</p> <p>A tal fine il Concorrente dovrà presentare una specifica relazione, evidenziando sia le modalità operative ed organizzative adottate per lo svolgimento delle attività nei tempi indicati, che eventuali proposte migliorative finalizzate a garantire un minor impatto dei lavori in termini di disagio per la cittadinanza e gli utenti finali, e volti a gestire al meglio i ripristini stradali e migliorare i rapporti con la struttura tecnica della Stazione Appaltante, e quant'altro si terrà opportuno. L'Amministrazione, in fase di esecuzione del contratto, provvederà alla verifica di quanto offerto dall'Appaltatore e qualora dovessero essere riscontrate discordanze o difformità saranno applicate le penali di cui all'art. 2.5.6 del Capitolato d'oneri.</p>	12		
<p>C. Controllo, rendicontazione e informatizzazione.</p> <p>Con riferimento al presente criterio di valutazione, la Commissione giudicatrice valuterà le procedure di controllo che il Concorrente intende mettere in campo su ogni contratto applicativo per la verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della corretta esecuzione delle singole lavorazioni; - dei prodotti da costruzione con riferimento in particolare al REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011; - dei fornitori e dei subappaltatori/lavoratori autonomi; - della gestione della rendicontazione alla Direzione Lavori <p>Verranno valutati, inoltre, i metodi e gli strumenti elettronici innovativi che l'appaltatore intende utilizzare attraverso le piattaforme gestionali messe a disposizione, che consentano la gestione operativa degli interventi, grazie a moduli dedicati alla gestione di piani operativi periodici, task operativi e check list (vedi Art.2.5.7 e Art.2.10.4 del Capitolato d'oneri). La proposta offerta, dovrà soddisfare le esigenze della Stazione Appaltante grazie all'utilizzo di tecnologie avanzate che garantiscano l'interoperabilità con i sistemi informatici utilizzati dall'Ente (Carto, Primus, Cityware) e la semplificazione dell'iter interno in essere, intervenendo in tempo reale sugli interventi anche mediante dispositivi digitali come smartphone e tablet. Verrà valutato l'appaltatore che, in relazione alla concretezza ed alla chiarezza espositiva di quanto offerto (ad esempio link di presentazione del software), proporrà la piattaforma più congrua alle esigenze della Stazione Appaltante, così come descritte negli Art.2.5.7 e Art.2.10.4 del Capitolato d'oneri.</p>	9		

<p>D. Misure di riduzione disagi prodotti dall'impatto lavori sul traffico veicolare e sui fruitori delle aree di intervento.</p> <p>Con riferimento al presente criterio di valutazione la Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - efficacia e funzionalità delle soluzioni proposte e delle azioni/accorgimenti che il Concorrente mette in campo durante le lavorazioni dei vari contratti applicativi in funzione della classificazione funzionale delle strade e pertinenze stradali, nonché all'ubicazione territoriale (presenza di TPL, TPS e volumi di traffico ecc.), per minimizzare ogni interferenza con il traffico veicolare, con gli utenti e le attività insistenti sulle superfici oggetto dell'intervento, ivi compreso l'utilizzo di opere provvisoriale per ridurre il disagio causato. 	8		
<p>E. Deposito, gestione e riutilizzo dei materiali, dei rifiuti del cantiere e ripristino delle aree utilizzate come cantiere.</p> <p>La Commissione valuterà le modalità di stoccaggio e di gestione delle materie prime e dei rifiuti (nel rispetto delle norme vigenti), che si intendono adottare per i vari contratti applicativi ed inoltre quali saranno le modalità seguite per ripristinare le aree utilizzate come aree di cantiere ad avvenuta conclusione delle lavorazioni afferenti ai contratti applicativi. Il concorrente deve presentare una relazione nella quale dovrà essere stimata e valorizzata, alla luce della vigente normativa, anche l'effettività del riutilizzo del materiale proveniente da scavi, demolizioni, tagli stradali o da qualsiasi altro lavoro, con particolare riguardo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al fare in modo che le terre da scavo e i materiali provenienti dalle demolizioni posseggano caratteristiche tali da renderli facilmente ed economicamente riutilizzabili in conformità al D.L. 152/2006 e al DPR 120/2017; - al favorire il riutilizzo del materiale riciclato proveniente da demolizioni e manutenzioni di opere edili e infrastrutturali, nonché del conglomerato bituminoso derivante dalla scarifica delle pavimentazioni, in conformità alla Circolare MATTM 5205/2005; - al limitare la quantità di rifiuti prodotti, adottando comportamenti idonei a selezionare prodotti e tecniche di lavorazione che generano meno residui, e che permettono di ridurre l'impatto ambientale prodotto dalle attività di demolizione nei cantieri oggetto dei vari contratti applicativi. <p>Il Concorrente, ai fini della valutazione, dovrà illustrare in dettaglio la proposta di manutenzione dell'opera realizzata, per un periodo non superiore a cinque anni, assumendo, con obbligo di sottoscrizione del contratto di manutenzione contestualmente al collaudo delle opere, i seguenti oneri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica e/o controllo periodico delle opere eseguite, edili ed impiantistiche, in conformità a quanto previsto dal libretto di fabbricato/manutenzione; - manutenzione generale delle opere eseguite, edili ed impiantistiche, obbligandosi sia alla sostituzione dei materiali e/o delle componenti impiantistiche che si mostrassero difettose ancorché collaudate, sia alla riparazione di tutti i guasti che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere medesime, gestione degli interventi manutentivi da eseguire in pronto intervento; - ogni onere relativo alla stipula dei contratti di verifica e manutenzione relativi a impianti antincendio e/o presidi antincendio, impianti in genere per i quali tali contratti 	8		

siano normativamente obbligatori.			
<p>F- Mitigazione impatto ambientale.</p> <p>Con riferimento alle procedure messe in atto ai fini di perseguire la mitigazione dell'impatto ambientale delle lavorazioni legate ai vari contratti applicativi, la Commissione valuterà la funzionalità e l'adeguatezza degli interventi previsti per un efficace contenimento delle emissioni di polveri, inquinamento acustico, inquinamento delle risorse idriche e del suolo.</p>	6		
<p>G. Filiera corta per le forniture dei materiali.</p> <p>Con riferimento al presente criterio di valutazione, la Commissione giudicatrice premierà l'Operatore che, si impegna a reperire i materiali da fornitori o rivenditori con sede legale/operativa localizzata entro 50 km dal territorio comunale, in particolare per i lavori relativi alla sovrastruttura stradale. L'Operatore Economico dovrà illustrare i criteri e le misure che, in caso di aggiudicazione, intenderà adottare per massimizzare l'utilizzo di beni (materiali, forniture, etc.) provenienti da filiera corta o chilometro zero, intendendosi con tale espressione la brevità del percorso che i beni e prodotti devono compiere dal luogo di produzione a quello di impiego.</p>	6		
<p>H. Attrezzature e mezzi.</p> <p>Con riferimento alle attrezzature e mezzi che saranno utilizzati per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dei contratti applicativi, la Commissione valuterà le attrezzature e i mezzi messi a disposizione in relazione alla quantità e alla qualità tecnica (adeguatezza e fattispecie tipologica, vetustà e innovazione tecnologica in relazione alla sostenibilità ambientale). Per quanto attiene i veicoli e mezzi d'opera, l'offerente deve indicare il modello del veicolo offerto, il tipo di alimentazione, la categoria del veicolo e la relativa potenza, i consumi energetici su percorso misto e urbano misurati in omologazione. I criteri ambientali da considerare per la valutazione prevedono l'indicazione delle seguenti specifiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - limiti di emissione di inquinanti - limiti di emissione di anidride carbonica (CO₂) <p>L'offerente deve indicare il livello di emissioni di CO₂ per ciascun tipo/variante/versione di veicolo offerto, misurato in omologazione. Per i mezzi a doppia alimentazione, si devono indicare entrambi i dati di emissioni di CO₂ correlati alle due tipologie di alimentazione, poiché il livello di emissioni di CO₂ considerato sarà pari alla relativa media aritmetica. Nella proposta di aggiudicazione si dovrà fornire la documentazione tecnica per verificare la veridicità dei dati dichiarati o, in caso di mezzi immatricolati, presentare copia della carta di circolazione di ciascun tipo/variante/versione di veicolo offerto. Attrezzature e mezzi dovranno essere di proprietà del concorrente (o comunque nella disponibilità attraverso specifici contratti di leasing o noleggio a lungo termine), alla data di pubblicazione del bando relativo al presente accordo quadro.</p>	4		
<p>I. Aggiornamento di cartografia, catasto delle strade e relative pertinenze.</p> <p>Con riferimento al presente criterio di valutazione, il concorrente deve indicare la propria disponibilità o meno ad effettuare servizi di rilievo costituzione e aggiornamento del catasto stradale comunale, nel rispetto del D.M. 01.06.2001, n. 3484 – “Modalità di</p>			6

<p>istituzione e aggiornamento del catasto delle strade ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.". In caso di aggiudicazione, qualora il concorrente abbia formulato l'offerta di cui al presente criterio, il catasto verrà aggiornato in relazione alle lavorazioni svolte e limitatamente ai seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - segnaletica orizzontale - segnaletica verticale - pavimentazione della strada - impianti di illuminazione - dispositivi di ritenuta <p>I dati oggetto di tali aggiornamenti saranno forniti dalla Stazione appaltante attraverso il tracciato allegato. Per l'esecuzione di tale aggiornamento, in alternativa, l'Appaltatore potrebbe avvalersi sul campo di propri dispositivi mobili (telefoni cellulari, palmari, tablet, laptop, ecc.) configurati con specifica App cartografica in uso dalla Stazione appaltante, che fornirà le specifiche istruzioni di utilizzo.</p> <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio il concorrente dovrà espressamente dichiarare la propria disponibilità.</p>			
<p>L. Capacità di applicazione misure per la gestione ambientale, dimostrato attraverso la presentazione della Registrazione EMAS rilasciata dal Comitato interministeriale per l'Ecolabel e l'Ecoaudit – Sezione EMAS Italia ovvero tramite la presentazione della Certificazione ambientale ISO 14001 rilasciata da enti di certificazione accreditati. Unitamente all'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'Accordo quadro.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Nel caso il concorrente sia un R.T.I. il punteggio pieno sarà riconosciuto solo se tutti i componenti il raggruppamento dimostrano la certificazione, diversamente sarà così quantificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,50 punti nel caso in cui la capogruppo dimostri il possesso della certificazione - 1,50 punti in proporzione al numero di mandanti in possesso della certificazione rispetto al numero totale di mandanti. (= 1,50 x n. mandanti con certificazione /n. mandanti totale del soggetto con idoneità plurisoggettiva) In caso di consorzi ordinari di concorrenti o GEIE si applicherà lo stesso metodo di punteggio di cui sopra avendo riferimento ai ruoli che le imprese del consorzio e o del GEIE rivestono all'interno degli stessi, in termini di equivalenza con le figure delle capogruppo o delle mandanti delle RTI. Nel caso di operatori economici di cui all'art. 45, lett. b) e c) del Codice, (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, nonché consorzi stabili), per l'attribuzione del punteggio, si rimanda a quanto specificato in calce alla presente tabella. 			3
<p>M. Capacità di applicazione misure per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, dimostrato attraverso la presentazione di Certificazione BS OHSAS 18001 rilasciata da Enti di certificazione accreditati. Unitamente all'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'Accordo quadro.</p>			3

<p>Nel caso il concorrente sia un R.T.I. il punteggio pieno sarà riconosciuto solo se tutti i componenti il raggruppamento dimostrano la certificazione, diversamente sarà così quantificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,50 punti nel caso in cui la capogruppo dimostri il possesso della certificazione - 1,50 punti in proporzione al numero di mandanti in possesso della certificazione N rispetto al numero totale di mandanti. (= 1,50 x n. mandanti con certificazione /n. mandanti totale del soggetto con idoneità plurisoggettiva). In caso di consorzi ordinari di concorrenti o GEIE si applicherà lo stesso metodo di punteggio di cui sopra avendo riferimento ai ruoli che le imprese del consorzio e o del GEIE rivestono all'interno degli stessi, in termini di equivalenza con le figure delle capogruppo o delle mandanti delle RTI. Nel caso di operatori economici di cui all'art. 45, lett. b) e c) del Codice, (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, nonché consorzi stabili), per l'attribuzione del punteggio, si rimanda a quanto specificato in calce alla presente tabella. 			
	Punti D	Punti Q	Punti T
Parziali offerta tecnica	68		12
Totale offerta tecnica	80		
N. Offerta economica espressa in ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara	15		
O. Riduzione tempi inizio dei lavori	5		
Totale Offerta economica/tempo	20		
TOTALE PUNTEGGIO	100		

N.B.: Relativamente ai sub criteri di valutazione L e M si puntualizza che le registrazioni/certificazioni richieste, unitamente alla formalizzazione dell'impegno al mantenimento delle stesse per tutta la durata dell'accordo quadro nel caso di aggiudicazione, qualora il concorrente sia un operatore economico di cui all'art. 45, lett. b) e c) del Codice, (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, nonché consorzi stabili) devono essere possedute o dal consorzio stesso oppure da tutte le consorziate indicate per l'esecuzione, perchè, a differenza del caso dei raggruppamenti dove le quote di partecipazione e di esecuzione devono essere ben esplicitate nell'offerta, nel caso degli operatori economici di cui all'art. 45, lett. b) e c) del Codice, nessuna norma impone tale esplicitazione (né tantomeno si registrano prassi al riguardo) e, conseguentemente, non risulterebbe apprezzabile l'apporto concreto in termini quali-quantitativi di ciascun consorziato alla fase esecutiva degli specifici contratti applicativi in caso di aggiudicazione dell'Accordo quadro ai predetti consorzi. Inoltre l'operatore economico, nel caso in cui la certificazione sia posseduta da tutte le consorziate indicate, deve dichiarare di impegnarsi espressamente a non modificare in sede di esecuzione i consorziati indicati se non tramite individuazione di altri consorziati dotati delle medesime certificazioni/registrazioni possedute da quelli indicati in sede di offerta. Infine, nel caso in cui la certificazione sia posseduta dal consorzio, lo stesso dovrà dichiarare che i consorziati indicati si atterranno integralmente e rigorosamente alle procedure operative previste dalle rispettive certificazioni/registrazioni possedute dal consorzio stesso, il quale ne

controllerà il rispetto, se ne assumerà la responsabilità, essendo consapevole che la mancata osservanza in fase esecutiva implicherà la configurazione di inadempimento contrattuale. Pertanto: - nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili, se il consorzio stesso oppure tutte le consorziate indicate, attesteranno il possesso delle certificazioni valutabili, relativamente a ciascun dei criteri predetti, la commissione attribuirà il punteggio pieno previsto da ciascuno dei criteri; - qualora invece, relativamente a ciascuno degli stessi criteri, nè il consorzio, nè le consorziate indicate siano in possesso della/e certificazione/i valutabile/i, la commissione attribuirà un punteggio pari a 0 (zero) per ciascuno dei criteri per i quali non risulti dimostrato il possesso della relativa certificazione da parte del consorzio o di tutte le consorziate indicate per l'esecuzione. In ogni caso sia che la certificazione sia posseduta dal consorzio oppure da tutte le consorziate indicate, in fase esecutiva dovrà essere adeguatamente documentata e dimostrata l'esecuzione dei lavori in maniera coerente con la specifica certificazione posseduta e garantito il mantenimento della stessa per tutta la durata dell'Accordo quadro.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente discrezionale variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara. I coefficienti di valutazione saranno attribuiti per ogni criterio di natura qualitativa come segue:

a) mediante l'attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario del coefficiente variabile da zero ad uno, legato al **grado di rispondenza dell'offerta tecnica ai criteri motivazionali (parametri valutativi) stabiliti nella tabella di cui sopra**. Per rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi, vengono previsti i seguenti giudizi e coefficienti correlati, che saranno utilizzati per le valutazioni dalla Commissione.

<i>Rispondenza dell'offerta ai criteri motivazionali</i>	<i>Coefficiente</i>
Eccellente/Massima	1
Ottima	0,9
Buona	0,8
Discreta	0,7
Sufficiente	0,6
Appena sufficiente	0,5
Insufficiente	0,4
Molto scarsa	0,3
Inadeguata	0,2
Totalmente inadeguata	0,1
Nulla	0

b) per calcolare il coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al criterio o sub- criterio esaminato, la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, al fine di ottenere **il coefficiente medio da applicare al medesimo**.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato nella colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto e secondo quanto descritto nella tabella stessa con riferimento ai criteri I, L e M.

Soglia minima di sbarramento dell'offerta tecnica

Ai sensi dell'art. 95, co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **45** punti (ante-riparametrazione) . Il concorrente sarà **escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

A tal fine si precisa che detto punteggio minimo dovrà essere raggiunto prima della procedura di riparametrazione, fermo restando quanto indicato in presenza di un'unica offerta ammessa.

Ai fini del calcolo della soglia di anomalia, si precisa che si terrà conto del punteggio ottenuto prima della riparametrazione.

La Commissione giudicatrice potrà richiedere alle ditte concorrenti, nel corso della valutazione degli elaborati, tutte le precisazioni e le delucidazioni ritenute necessarie alla formulazione di un giudizio obiettivo, in un'ottica comparativa delle offerte pervenute.

18.3 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA-TEMPORALE

- **Per la determinazione dei coefficienti relativi agli elementi di valutazione di natura economica,** verranno utilizzate le seguenti formule:

Per la valutazione dell'elemento **N ribasso unico percentuale offerto**, è attribuito all'elemento economico u coefficiente N_i variabile da zero a uno tramite la seguente **formula bilineare**:

$$\begin{aligned} N_i \quad (\text{per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) &= X (A_i / A_{\text{soglia}}) \\ N_i \quad (\text{per } A_i > A_{\text{soglia}}) &= X + (1,00 - X) [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})] \end{aligned}$$

dove:

N_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo
 A_i = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo
 A_{soglia} = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
 X = 0,90
 A_{max} = valore del ribasso più conveniente

- **Per la valutazione dell'elemento O "riduzione tempi inizio dei lavori"** sarà applicata la seguente **formula**:

T_{min}

$O_i = \frac{T_i - T_{\text{min}}}{T_i - T_{\text{min}}}$

T_i

dove:

O_i = punteggio attribuito al tempo di inizio dei lavori proposto dall'Impresa in esame

T_i = tempo di inizio proposto dall'Impresa in esame

T_{min} = minor tempo di inizio dei lavori tra tutti i tempi proposti

Il concorrente dovrà indicare il numero di giorni offerto per dare ultimati i lavori.

Il tempo indicato nell'offerta corrisponde ai giorni naturali e consecutivi per il quale l'Appaltatore assicura l'effettivo inizio dell'esecuzione dei lavori, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori stessi. L'offerta relativa, non potrà essere superiore al termine massimo a base di gara fissato in **20 giorni** (Art.2.5.1 del Capitolato d'onori); si considera, invece, un tempo minimo di operatività pari a **5 giorni** decorrenti dal giorno della consegna dei lavori, risultante dal suddetto verbale.

E' comunque facoltà dell'Amministrazione procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipula del contratto applicativo, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice.

L'Amministrazione, in fase di esecuzione del contratto, provvederà alla verifica di quanto offerto dall'Appaltatore; qualora l'Appaltatore non rispetti il termine massimo indicato, verranno applicate le penali di cui all'Art.2.5.6.

La riduzione dei tempi di inizio lavori dovrà in ogni caso essere compresa nei limiti sopra indicati e non dovrà comportare peggioramenti delle condizioni di sicurezza né incremento degli oneri di sicurezza. Si rinvia all'Art.2.5.1 del Capitolato d'oneri che disciplina le modalità di consegna e inizio dei lavori.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi ed economici procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il **metodo aggregativo compensatore** come esplicitato nella seguente formula matematica:

$$P_i = CA_i \times 15 + CB_i \times 12 + CC_i \times 9 + CD_i \times 8 + CE_i \times 8 + CF_i \times 6 + CG_i \times 6 + CH_i \times 4 + I_i + Li + Mi + Ni \times 15 + Oi \times 5$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

$CA_i, CB_i, CC_i, CD_i, CE_i, CF_i, CG_i$ e CH_i = ai coefficienti attribuiti al concorrente i -esimo, nei rispettivi criteri di valutazione dopo la riparametrazione

I_i, Li e Mi = punteggi tabellari assegnati in base alla formulazione o meno dell'offerta, presenza o assenza della disponibilità di aggiornamento cartografie, presenza o assenza delle certificazioni così come descritti nella tabella di cui sopra Per i criteri di natura qualitativa per i quali si prevede l'attribuzione di punteggi discrezionali (colonna D), nella suddetta formula vengono inseriti i coefficienti ottenuti dal concorrente i -esimo dopo la prima, ed unica, riparametrazione (riparametrazione di primo livello) effettuata in base a quanto di seguito specificato.

I riparametrazione - Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun **concorrente ammesso** ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Si precisa che è prevista una sola riparametrazione che sarà effettuata, con le modalità sopra descritte, per le sole offerte ammesse e dopo l'apertura, delle buste contenenti le offerte economiche. In altri termini, qualora un concorrente venga escluso in sede di apertura delle buste contenenti le offerte economiche, in relazione ad esso non si effettuerà la riparametrazione e gli altri calcoli per la determinazione della graduatoria mediante la formula di cui sopra. Quindi, i punteggi dell'operatore escluso non saranno più presi in considerazione:

- per le riparametrazioni dei punteggi attribuiti con riferimento ai criteri di valutazione discrezionali (colonna D);
- per l'attribuzione dei punteggi alle offerte economiche.

Consolidamento della graduatoria formata in base alla formula di cui sopra.

Si precisa che, anche se successivamente alla seduta nel corso della quale verranno aperte le buste contenenti le offerte economiche venga escluso un offerente prima dell'adozione della determinazione dirigenziale di aggiudicazione, come ad esempio:

- esclusione in seguito al sub-procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 97 del Codice;
- esclusione in seguito ad accertamento, da parte della stazione appaltante, della presenza di false dichiarazioni da parte di offerenti oppure della mancanza di requisiti generali e/o speciali prescritti dalle norme vigenti;
- esclusione in seguito ad accertamento, da parte della stazione appaltante, della presenza di offerte che non sono state

formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale disposta prima dell'adozione della determinazione di aggiudicazione;

-la graduatoria formata in base alla formula di cui sopra verrà rideterminata, effettuando nuovamente tutti i calcoli relativi:

– alle riparametrazioni dei punteggi attribuiti con riferimento ai criteri di valutazione discrezionali (D);

– all'attribuzione dei punteggi alle offerte economiche.

senza più tener conto delle offerte escluse.

Invece, successivamente all'adozione della determinazione di aggiudicazione, sia essa efficace o meno ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, la graduatoria determinata in base alla formula di cui sopra con riferimento alle offerte ritenute ammesse fino all'adozione dell'atto di aggiudicazione stessa, si considererà consolidata ed immodificabile.

Si precisa che in tutti i calcoli relativi alle formule sopra riportate, con riferimento a tutti i criteri/sub-criteri di valutazione, **si terrà conto dei valori considerando tre cifre decimali senza effettuare arrotondamenti**. Non si procederà ad alcuna riparametrazione in caso di una sola offerta valida e ammessa alla valutazione tecnica.

L'appaltatore sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di accordo quadro e nell'esecuzione dei successivi contratti di appalto (contratti applicativi) a quanto offerto, dichiarato e proposto - ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi e sub-elementi sopra illustrati da parte della preposta commissione giudicatrice - nella propria offerta tecnica. L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto di ciascun contratto applicativo derivante dall'accordo quadro e la relativa realizzazione deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente compensata nell'ambito e nei margini del prezzo contrattuale (determinato dal ribasso offerto) che devono risultare, anche a tal fine, adeguati. Inoltre, in questo caso, qualora l'offerta sia assoggettata a verifica di congruità, il concorrente dovrà dimostrare che i maggiori costi conseguenti alle proposte migliorative formulate nell'offerta tecnica trovano adeguata copertura nei margini complessivi dei prezzi contrattuali.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA - PRIMA SEDUTA DI GARA E SCELTA DEL CRITERIO DI “INVERSIONE DELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE”

La prima seduta virtuale avrà luogo il **giorno 9 novembre 2021, alle ore 9,00** presso la sede Ufficio Appalti e Contratti del Comune di Fano, sito nella Sede Municipale, via S. Francesco d'Assisi n. 76.

I concorrenti potranno seguire esclusivamente da remoto le operazioni di gara tramite la piattaforma telematica TuttoGare., stante anche le norme in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare tramite la piattaforma ciascun concorrente potrà verificare l'avanzamento delle operazioni di gara, visualizzare i punteggi complessivi attribuiti dalla commissione all'offerta tecnica, visualizzare i ribassi/importi offerti e la graduatoria provvisoria.

Si precisa che la presente procedura, in quanto telematica, non è assoggettata all'obbligo di pubblicità delle sedute di gara, atteso che per pacifica giurisprudenza, la gestione telematica della gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, e garantisce la tracciabilità di ogni operazione compiuta senza possibilità di alterazioni, assicurando in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche. (Cfr. *ex plurimis*, Tar Molise, 10/07/2019, n. 239; Tar Abruzzo 19/01/2019, n. 54; Cons. Stato, sez. III, 13/12/2018, n. 7039; Tar Veneto, sez. III, 13/03/2018, n. 370; Cons. Stato, sez. V, 21/11/2017, n. 5388).

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti esclusivamente a mezzo pubblicazione di avviso sulla piattaforma telematica, almeno 24 ore prima della data fissata.

Le successive sedute pubbliche si svolgeranno in data e orari che saranno comunicati, con un preavviso di almeno 24 ore, ai concorrenti attraverso la piattaforma, ovvero mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Fano nell'apposita pagina dedicata alla presente procedura.

Per la valutazione delle offerte, la Stazione Appaltante si avvarrà dell'**inversione procedimentale**, facoltà di cui al combinato disposto dell'art.1 comma 3 della Legge 14/06/2019 n. 55 e dell'art. 133 comma 8 del Codice degli Appalti, che consente di **esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità dei concorrenti**, e pertanto, nella prima seduta

pubblica, la Commissione giudicatrice, già costituita secondo quanto al successivo punto 20, procederà all'apertura prima dell'offerta tecnica e successivamente di quella economica, seguendo la procedura descritta nei paragrafi a seguire.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice dell'offerta è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da **3** membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche, laddove richiesto dallo stesso.

La Stazione Appaltante pubblica, sul proprio profilo istituzionale, la composizione della Commissione Giudicatrice ed i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21 APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE-TEMPO – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, assistita dal Responsabile della CUC, procederà allo sblocco di tutte le offerte pervenute, all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della regolarità formale dei documenti rinvenuti all'interno della predetta busta.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Una volta effettuata l'apertura della busta dell'offerta tecnica di ciascuno dei concorrenti, la Commissione giudicatrice procederà in una o più sedute riservate, anche lavorando a distanza o da remoto, come previsto in caso di procedure telematiche dal comma 2 dell'art.77 del Codice, all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche ed all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicate nel presente disciplinare.

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP di gara che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La Commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

La Commissione successivamente procederà in seduta attivata in modalità pubblica virtuale a registrare i punteggi assegnati all'offerta tecnica e all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche-tempo e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e modalità descritte al punto 18.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, nella medesima seduta virtuale o in successiva, comunicherà la graduatoria provvisoria risultante dalla somma dei punteggi dell'offerta tecnica e dell'offerta economica-tempo, proponendo alla Stazione Appaltante l'aggiudicazione, al primo concorrente, sottoposta a riserva del buon esito della verifica della documentazione amministrativa di cui al successivo punto 21.1.

La Commissione giudicatrice qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia ai sensi dell'art.97, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiude la seduta pubblica telematica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

Si precisa che oggetto del calcolo dei quattro quinti per l'offerta tecnica sarà il punteggio complessivo attribuito prima della riparametrazione.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste "Documentazione amministrativa" e "Offerta tecnica";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21.1 APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – SEGGIO DI GARA - CONFERMA DELLA GRADUATORIA

Terminate le operazioni di cui al paragrafo precedente, il Seggio di gara istituito ad hoc sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante procederà, nella seduta pubblica virtuale in cui viene aperta l'offerta economica o in altra seduta pubblica, all'esame della documentazione amministrativa *del primo classificato e del secondo classificato*.

Il Seggio di gara procederà in seduta pubblica virtuale allo svolgimento delle attività di seguito descritte per le offerte come sopra individuate:

- accederà all'area contenente la “*Documentazione amministrativa*” di ciascuna singola offerta da esaminare, verificando la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare;
- verificherà la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attiverà la procedura di soccorso istruttorio laddove necessario;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

L'esito delle attività di verifica della documentazione amministrativa da parte del Seggio di gara, verrà reso noto ai concorrenti unicamente mediante pubblicazione dei verbali di gara sul sito istituzionale del Comune di Fano <https://www.comune.fano.pu.it> e tramite l'*area comunicazioni* della piattaforma ai sensi dell'art.76, comma 2-bis del Codice degli Appalti.

Non si svolgeranno sedute pubbliche virtuali per dare atto degli esiti di eventuali soccorsi istruttori o dell'esito delle verifiche in ordine al primo e secondo in graduatoria.

Il Seggio di gara, al termine delle operazioni, trasmetterà al RUP le risultanze delle verifiche espletate, ed ogni ulteriore documento per gli adempimenti consequenziali di competenza.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice, si procede al calcolo e alla verifica di anomalia solo se il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, ferma restando la possibilità della stazione appaltante, di valutare comunque la congruità di ogni offerta e, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione di valutazione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP propone al Presidente del Seggio di gara l'esclusione delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. Al termine delle operazioni di verifica dell'anomalia sarà stilata la graduatoria definitiva di gara.

23) – CLAUSOLA SOCIALE

L'appaltatore qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti tra quelle oggetto di contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della l. n. 381/91, del Regolamento CE n. 800/2008 art.2, del Decreto 20/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa.

24) - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Seggio di gara tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a richiedere al RUP la valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di procedere all'aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 5 e 7, del Codice, anche prima di aver concluso le verifiche sul possesso dei requisiti da parte dell'operatore nei cui confronti il RUP ha formulato la proposta di aggiudicazione.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Consolidamento della graduatoria.

La graduatoria finale si considererà consolidata nel momento in cui verrà adottata da parte del competente responsabile della stazione appaltante la determinazione di aggiudicazione definitiva sia essa efficace o meno ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice. Quindi, eventuali esclusioni disposte per qualsiasi ragione successivamente all'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva non comporteranno nessun ricalcolo della graduatoria stessa. Nel caso in cui l'operatore risultato aggiudicatario in base alla suddetta determinazione di aggiudicazione definitiva venga successivamente escluso (ad es. ed a titolo esemplificativo in esito a pronunce giurisdizionali) non si ricalcherà la graduatoria ma ci si limiterà ad uno scorrimento della stessa.

La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della seguente documentazione e dichiarazioni:

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dall'Ente committente, con apposita richiesta, e in assenza di questa entro 30 giorni, dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

- a) a fornire tempestivamente allo stesso ente committente tutta la documentazione necessaria per la stipula del contratto, nonché ogni informazione necessaria a tale scopo;
- b) polizza o appendice di polizza che attesti il mantenimento della garanzia provvisoria per tutta la durata dell'accordo quadro, entro il termine di 30 giorni dalla lettera di richiesta. Se la polizza è soggetta a premi rateizzati l'aggiudicatario dovrà presentare durante la vigenza dell'accordo quadro le specifiche quietanze di pagamento del premio al fine di dimostrare il mantenimento in essere della copertura; Prima della stipula di ciascun contratto applicativo dovrà essere presentata la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice dei contratti.
- c) a sottoscrivere il verbale di cantierabilità circa l'accettazione delle condizioni dei luoghi;

d) a sottoscrivere la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi" , in conformità all'Allegato I al Decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012 (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) al fine di consentire il monitoraggio da parte della stazione appaltante della conformità ai predetti standard.

e) - [solo nel caso di appalti il cui oggetto rientri tra le attività di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012] documenti per le verifiche sui subappaltatori indicati. Ai sensi dell'art. 105, comma 6 del codice, **entro il termine di 15 giorni** dalla comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 76, comma 5, lettera a) del codice, l'appaltatore deve comunicare alla Stazione appaltante:

- **i subappaltatori** dei quali intende effettivamente avvalersi per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012;

- per ciascuno di essi un **DGUE** opportunamente completo e sottoscritto;

- per ciascuno di essi l'**esplicitazione dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del codice**, al fine di consentire una rapida verifica d'ufficio alla stazione appaltante sulle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nella fase antecedente la stipula del contratto;

- per ciascuno di essi gli estremi ed il periodo di validità dell'iscrizione negli appositi elenchi (white list) di cui al comma 52 della citata legge 190/2012.

f) Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice, l'appaltatore per la sottoscrizione del primo contratto applicativo deve prestare, una polizza assicurativa contro tutti i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento e della distruzione totale e parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori per gli importi indicati all'art. 2.2.3 del capitolato.

Tale polizza dovrà prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori comprendente anche l'incendio ed i sinistri derivanti da errori di esecuzione, con validità dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato per l'importo di € 500.000,00.

Le garanzie di cui alla presente lettera prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime di responsabilità disciplinato dagli artt. 48 comma 5 e 103 comma 10 del Codice, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Tutte le coperture assicurative sopra descritte devono essere conformi agli Schemi tipo approvati con il D.M. 19 gennaio 2018 n. 31. Solo relativamente alle polizze di cui all'art. 103, comma 7 del Codice e al punto c) del presente articolo, si precisa che, per quanto attiene il contenuto, lo schema tipo e la scheda tecnica di disciplina contenuti nella parte abrogata del DM 12 marzo 2004 n. 123 ma che, ad oggi, non trovano alcuna rispondenza e/o alternativa nel D.M. 31/2018, si intendono qui richiamati per analogia e si applicano esclusivamente per garantire la corretta e completa disciplina della polizza in oggetto.

Nel caso di consegna anticipata dei lavori ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, la garanzia definitiva, la polizza assicurativa di cui all'art. 103 del Codice, i Piani di Sicurezza, nonché le comunicazioni sopra riportate devono essere consegnate prima della redazione del relativo verbale di consegna anticipata.

g) comunicazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipano all'esecuzione dell'appalto.

h) rimborso delle spese delle pubblicazioni :

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo **presunto** delle spese di pubblicazione è pari a € **2.500,00**.

i) pagamento delle spese contrattuali:

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle spese per pubblicazioni e per spese contrattuali , fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

l) ulteriore documentazione prevista nello schema di contratto.

Si precisa che, la mancata trasmissione della documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto potrà essere considerata come causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 3, del codice 3, la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di mancata stipulazione del contratto nelle ipotesi sopra configurate la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto e stipulare il contratto con l'operatore economico che risulti successivamente classificato nella graduatoria delle offerte. Si precisa che in tutti questi casi e successivamente all'aggiudicazione, la graduatoria si considererà consolidata e quindi non si effettueranno più calcoli o riparametrazioni, ma si procederà semplicemente ad uno scorrimento della graduatoria stessa.

Coerentemente a quanto sopra esposto si precisa che, anche nelle ipotesi di cui al primo comma dell'art. 110 del Codice, la graduatoria di riferimento rimane quella risultante dall'originaria aggiudicazione.

La stipula del contratto avrà luogo entro 180 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art.32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto di accordo quadro sarà stipulato modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Fano.

Si specifica che sul contratto normativo di Accordo Quadro saranno calcolate le spese sul "diritto sul valore" in riferimento all'importo complessivo a base di gara pari a €. 3.225.806,46, al netto del ribasso d'asta, oltre agli ulteriori oneri per spese fisse, bolli e costi di registrazione.

I contratti applicativi derivanti dall'accordo quadro saranno stipulati in modalità elettronica mediante scrittura privata con spese a carico dell'appaltatore. I contratti applicativi sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto di accordo quadro per l'affidamento dell'esecuzione di successivi contratti applicativi e/o del completamento dei lavori di contratti applicativi già affidati all'interno dell'accordo quadro e non conclusi dall'originario aggiudicatario

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia), fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto e fermo restando quanto previsto dall'art.3, comma 2 del D.L. n.76/2020 convertito in Legge n.120/2020, in virtù del quale "l'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 60 giorni.

Si rammenta che ai sensi dell'art.2 comma 1 del decreto legge di cui sopra, la mancata stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono una clausola di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

L'affidatario, deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. C-bis) del Codice.

25. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:

Avverso la presente procedura di gara si potrà ricorrere al TAR delle Marche - piazza Cavour n.29, 60121 Ancona – Italia – (IT) – telefono 0039.071.206956 – fax 0039.071.203853 – indirizzo internet (URL) www.giustizia-amministrativa.it entro i termini previsti dall'art.120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104; ai sensi della stessa normativa, non è più consentito il ricorso al Capo dello Stato.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Pesaro, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La procedura di gara comporta il trattamento dei dati personali da parte del Comune di Fano. Tale trattamento è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di manifestazione di interesse di cui al presente avviso, nell'ambito delle attività che il Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con apposito modulo e quelli acquisiti dalla stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 2016. Tali dati saranno elaborati dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni. *I dati possono essere comunicati ad appositi enti, nominati*

responsabili esterni, solo per svolgere il servizio o tutelare l'Amministrazione o ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Fano, in qualità di " Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Fano, con sede in via San Francesco d'Assisi n. 76 – 61032 Fano (PU).

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste

di cui al punto 10., al Comune di Fano, comune.fano@emarche.it

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Comune di Fano ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Morolabs S.r.l. - piazza Michelangelo n. 11 – 60018 Montemarciano (AN), codice fiscale e partita Iva n. 02763650427 – dott. Francesco Moroncini – pec morolabs@legalmail.it.

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Fano per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

a) gestione delle presente procedura di appalto e stipulazione del relativo contratto e sua esecuzione.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto espletamento della procedura di gara o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalle norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza anche per quanto riguarda le pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Fano.

I suoi dati personali potranno essere oggetto inoltre di comunicazione agli altri soggetti intervenuti nel procedimento di gara al fine di consentire l'esercizio del diritto di accesso nei limiti e termini previsti dalla legge.

I suoi dati personali, qualora richiesti, potranno inoltre essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate.

Centrale Unica di Committenza
Il Responsabile P.O.
(dott.ssa Immacolata Di Sauro)
(firmato digitalmente)